aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0265520
del 06/04/2022

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 76 ep

Genova, lì 06/04/2022

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL MI.C. PER LA LIGURIA

Oggetto:. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale n. 870. Impianto eolico Bric del vento nei Comuni di Calice Ligure, Orco Feglino e Mallare (SV). **Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia

Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo

OSSERVAZIONI

Esaminando i file pubblicati sul sito istituzionale della V.I.A. Regione Liguria:

Nel progetto si legge:
che per quanto riguarda la via di accesso alle torri del parco eolico e delle piazzole di servizio, verrebbero realizzati nuovi tratti di strada di servizio interno e sarebbero previsti dei **ridotti** interventi di allargamento e sistemazione delle strade esistenti per permettere il trasporto e montaggio delle torri. L'intervento prevedrebbe sbancamenti totali per circa 15000 m3 da effettuarsi in parte in coltre ed in parte in roccia.

si evince inoltre che nel progetto vengono redatte conclusioni del tipo :

Il progetto del parco eolico situato nei Comuni di Calice Ligure, Mallare e Orco Feglino (SV) si porrebbe come la completa valorizzazione dell'area, che presenterebbe secondo il progetto tutte le caratteristiche necessarie per un buono sfruttamento del potenziale eolico.
L'impianto sfrutterebbe viabilità esistente; adeguandola alle esigenze ed alle caratteristiche dei mezzi eccezionali atti al trasporto dei componenti delle turbine a progetto; co previsione di movimento terra e ampliamento della sezione stradale…. ….

Osservazioni

1) **PUNTO. Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.**

in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)
Il progetto come vedremo in seguito nel dettaglio contrasta con tali linee guida ed in particolare :

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio
L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. ***L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine****. Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile,* ***dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico.***

4.1. ***Analisi dell'impatto su vegetazione e flora La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere: - Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area***

vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie). Analisi degli impatti - **Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori**; interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.). - **Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.**

4.4. Misure di mitigazione *Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio; b) contenimento dei tempi di costruzione;* ***c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;*** *d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti; e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).* ***Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;***

5. Germofologia e territorio 5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite, con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento: 1. localizzazione delle pale o dei tralicci; 2. la viabilità esistente; 3. i tratti di strade esistenti da adeguare; 4. le strade da realizzare; 5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale; *6. la rete elettrica esistente; 7. le cabine da realizzare. Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di impatto ambientale.*

5.2. Analisi della fase di cantiere *Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto,* ***privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati,*** *compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali. Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.*

2) PUNTO. Contrasto con le Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei

progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). ***Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.***

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

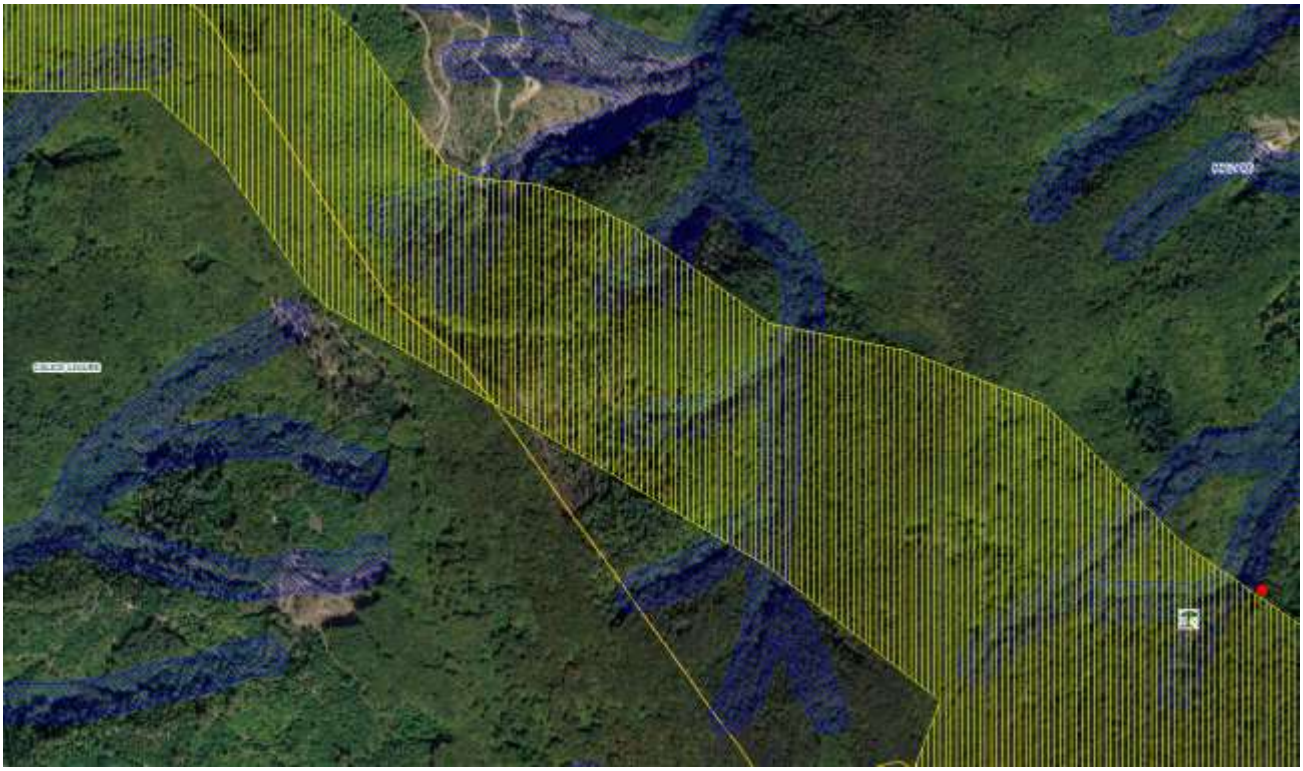
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

3) PUNTO. Il progetto di impianto eolico in questione deve essere soggetto a obbligo di V.I.A..

Il provvedimento in questione ha ritenuto di ricomprendere il progetto in questione tra quelli soggetti a verifica di assoggettabilità a semplice *screening*, di cui agli artt. 12 e 19 del D.lgs. 152/2006.
Tale procedura ritiene infatti che "*il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico di 24MW rientra nel punto 2, punto d) 'impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW' dell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, anche tenuto conto dei criteri del DM 30/3/2015 – localizzazione dei progetti in aree sensibili – punto 4.3.3 – zone forestali e punto 4.3.8 – presenza di immobili e aree art. 136 del D.lgs. 42/2004 e come tale è da assoggettare a verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al citato art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. m.m. ii.*".
In effetti, all'Allegato 4 della parte seconda del D.lgs. 152/2006, sono indicati i progetti soggetti a semplice *screening* ambientale (e pertanto non a VIA), tra i quali, al punto 2, lett. *d)*, si ritrovano "*'impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW".*
Occorre infatti tenere conto di quanto previsto dall'art. 6, co. 7 Cod. Ambiente, il quale prevede che "*la VIA è effettuata [obbligatoriamente] per:*
(…)
b) ***i progetti di cui agli allegati*** *II-bis* ***e IV alla Parte Seconda al presente decreto relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente****, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero* ***all'interno di siti della Rete Natura 2000".***
Ossia anche i progetti di "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*".
Deve quindi osservarsi che tale ultima disposizione (art. 6, co. 7, lett. *b)* Cod. Ambiente) si applica al nostro caso, **in cui il parco eolico ricade e interferisce chiaramente con i siti della Rete Natura 2000.**
La Rete Natura 2000, infatti, è una rete di tutela faunistica di matrice europea, costituita dai Zone Speciali di Conservazione – ZSC (istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*"), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) (istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "*Uccelli*") e dai relativi corridoi ecologici, ovvero quei territori indispensabili per mettere in relazione e raccordo le predette aree ZSC e ZPS che, altrimenti, se rimanessero irrelate e separate tra loro, verrebbero private di funzionalità ecologica.



Fonte https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Come visto, infatti, l'impianto in questione si trova al crocevia dei seguenti ZSC e ZPS:
- ZSC Rocca dei Corvi Mao-Mortou;
- ZSC Ronco di Maglio;
- ZSC Monte Carmo-Monte Settepani;
-Area Protetta provinciale Rocche Bianche.
Inoltre, come agevolmente verificabile in base alla collocazione topografica dell'impianto progettato, **gli aerogeneratori intersecano i *"Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi"* e i "*Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici*" che collegano le menzionate aree ZSC, impedendone la funzionalità**.



Fonte https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

In particolare, come risulta dalla cartografia raffigurante l'ubicazione delle singole torri aerogeneratori nel contesto dei vincoli della Rete Natura 2000, si evidenzia che, su un numero di 7 torri eoliche:

A) il plinto dell'aerogeneratore e relativa viabilità e piazzole n. 1 (AG01) si collocano in posizione di disturbo rispetto al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna ed habitat lembo residuo di abetaia mista ed intorno a faggeta che verrebbe completamente cancellata!), e la rispettiva area spazzata dalle pale vi agisce in senso perturbativo. Lungo il percorso sono inoltre presenti specie vegetali quali **Crocus ligusticus Mariotti**, **Leucojum vernum)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

B) il plinto dell'aerogeneratore n. 2 e relativa viabilità e piazzole (AG02 avifauna ed habitat faggeta**) intercettano il corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (ed avifauna)** e la rispettiva area spazzata dalle pale ne permea il percorso nella sua porzione occidentale. Sono inoltre presenti specie vegetali quali **Crocus ligusticus Mariotti**, **Leucojum vernum)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

C) il plinto dell'aerogeneratore n. 3 e relativa viabilità e piazzole (AG03 avifauna ed habitat faggeta**) intercettano il corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna)** e la rispettiva area spazzata dalle pale ne permea il percorso nella sua porzione. Lungo il percorso sono inoltre presenti specie vegetali quali **Crocus ligusticus Mariotti**, **Leucojum vernum)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

D) il plinto dell'aerogeneratore n. 4 e relativa viabilità e piazzole (AG04) si collocano in posizione di disturbo rispetto al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna ed habitat faggeta) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi agisce in senso perturbativo. Lungo il percorso e nell'area interessata sono inoltre presenti specie vegetali quali **Leucojum vernum)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

E) il plinto dell'aerogeneratore n. 5 e relativa viabilità e piazzole (AG05 ed habitat faggeta**) si stagliano pienamente all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica;** Lungo il percorso e nell'area interessata sono inoltre presenti specie vegetali quali **Leucojum vernum)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

F) il plinto dell'aerogeneratore n. 6 e relativa viabilità e piazzole (AG06 ed habitat faggeta**) si stagliano pienamente all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna), e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.** Lungo il percorso e nell'area interessata sono inoltre presenti specie vegetali quali **Leucojum vernum)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

G) il plinto dell'aerogeneratore n. 7 e relativa viabilità e piazzole (AG07 avifauna) si stagliano pienamente all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna), e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Inoltre altro fatto grave ma non preso in specifica considerazione nel procedimento è che l'intero impianto ricade adiacente e/o parzialmente all'interno dell'Area Protetta provinciale Rocche Bianche**. Tali aree fanno parte del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali, parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona** approvato dal Consiglio provinciale di Savona con delibera n.42 in data 28/07/05; approvato dal **Consiglio Regionale della Regione Liguria con deliberazione n. 31 del 20/12/2004, (*** *nota la legge regionale n. 3 del 2009 ha eliminato le aree protette savonesi quali aree protette di interesse locale dalla LR. 12/95 , ma le stesse permangono in vigore in virtù del PTC della Provincia di Savona quali parte integrante. Il governo ha chiesto l'impugnazione davanti alla corte costituzionale della legge regionale n. 3 del 2009***)**

L'interferenza con i relativi corridoi avrebbe pertanto l'effetto nefasto di creare delle isole ecologiche prive della vitalità faunistica e vegetazionale (specie ed habitat e relativi corridoi) per la cui tutela esse sono predisposte.
Insomma, l'intervento in parola **incide negativamente, inevitabilmente e sostanzialmente sulla Rete Natura 2000, e sulle aree protette provinciali,** svuotandone la funzione e degradandone il ruolo di tutela cui dovrebbero assolvere.
In questo senso, **l'impianto eolico ricade "*anche parzialmente*"** (come prescritto dall'art. 6, co. 7 Cod. Ambiente), **nella Rete Natura 2000.** Anzi, a ben vedere **l'intervento contestato è fonte di effetti pregiudizievoli estesi in senso onnicomprensivo dell'intera Rete, menomando la funzionalità di tutte le aree ZSC e ZPS che attraversano l'entroterra del Ponente Ligure.**
Ne discende l'applicazione al nostro caso dell'art. 6, co. 7, lett. *b)*, del D.lgs. 152/2006 e l'obbligo di assoggettare il progetto di impianto eolico **a Valutazione di Impatto Ambientale.**
Da ciò deriva che la verifica di *screening* ambientale, è affetta da rilevanti profili di eccesso di potere per travisamento e assenza di presupposto, perché si basa su una realtà di fatto incompleta, in **quanto non tiene conto dei plurimi reticoli naturalistici, floristici, faunistici e aviari che pervadono l'area oggetto di intervento.**
Ciò che integra un utilizzo della normativa indicata nel progetto per finalità diverse da quelle sue proprie, ossia l'autorizzazione di intervento in zona ambientalmente sensibile e che pertanto deve essere assoggettata a VIA.
L'obbligo di assoggettabilità a VIA dell'intervento in parola trova ulteriore e decisivo argomento anche ove si ponga mente al c.d. "**effetto pregiudizievole cumulativo**" che il progetto del parco eolico arrecherebbe all'area in questione.
Si tratta infatti di una zona già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, quali sono:
a) ampliamento in corso del parco "Prà Boè", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**;
b) il parco " Prà Boè", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;
c) il parco " Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,4 MW** sito nel Comune di Calice ligure già edificati;
d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;
e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;
f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,6 MW** già edificati, nei Comuni di Bormida e Rialto;
g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;
h) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1.6 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;
i) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore 1 **aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;

In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un parco eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri parchi eolici insistenti sulla medesima area.**
In questo senso, particolarmente illuminante appare il confronto con i parchi eolici sopra elencati con potenza complessiva di circa 26 MW, come risulta dalle cartografie allegate presenti nelle nostre osservazioni.
Complessivamente considerati, i predetti parchi eolici, con questo presentato da FERA di circa 30 MW ed ulteriore presentazione di un altro parco eolico di n.7 aerogeneratori nelle stesse zone presentato da Repower Renewable per una potenza complessiva di circa 30.1 MW, raggiungerebbero complessivamente una potenza pari almeno a 86 MW !!!! che imporrebbe l'obbligo di VIA (e non di screening!) Statale (e non Regionale!), ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. a), secondo cui "***la VIA è effettuata per:***
***a) i progetti di cui agli Allegati II e III alla Parte Seconda del presente decreto*".**

Infatti, l'Allegato II della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 prevede tra i progetti soggetti obbligatoriamente a procedura di VIA Statale "- ***impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW***".
Pertanto, il progetto si pone in linea di, per così dire, "naturale" continuità con gli altri impianti, **con chiaro intento elusivo dell'obbligo di VIA.**

Pertanto, le modalità elusive poste in essere dalla FERA S.r.l. con la nota di riscontro alla Regione Liguria, in merito ad una sua richiesta di integrazioni (in particolare Paesaggio e Biodiversità), non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***
*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".
Analogamente il T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, con la sentenza in data 14.11.2016, n.882, ha affermato che "*per valutare se occorra, o meno, la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) di un determinato intervento (nella fattispecie, un impianto eolico), è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l'amministrazione non può effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione"*.
L'installazione del Parco comporterebbe altresì il **c.d. effetto barriera** che, come già visto, inciderebbe sulla conformazione paesistica dei crinali delle colline, **nonché in maniera definitivamente lesiva sui predetti corridoi ecologici e dunque sulla Rete Natura 2000.**
Ne discende che la verifica di *screening* ambientale in oggetto risulta del tutto inadeguatamente e unilateralmente motivata, pertanto incompleta e parziale.
L'inadeguatezza della motivazione del procedimento di *screening* è apprezzabile anche con riferimento ai vincoli derivanti dalla qualificazione dell'area descritti all'interno delle presenti osservazioni.

Sotto altro profilo, la motivazione dello *screening* è del tutto carente con riferimento anche ai vincoli derivanti dall'**appartenenza dell'area in questione alla Rete Escursionistica Ligure (REL)**, disciplinata e tutelata dalla L.R. 24/2009.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2009, la trama escursionistica di cui l'area in questione fa parte è di interesse pubblico, in quanto "*i percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica*".

Quindi, **si rende necessario quanto meno un giudizio di compatibilità tra l'intervento *de quo* e la REL -TA**.

4) PUNTO TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Nel progetto viene rilevato che

Nel 1 caso stato attuale della viabilità superiore ai 5 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 5 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento.

Nel 2 caso stato attuale della viabilità dai 3 metri ai 5 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 5 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento
Ripristino allo stato attuale.

Nel 3 caso stato attuale della viabilità 3 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 5 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento
Ripristino 3 metri di larghezza.

Dichiarando una sostanziale invariazione della stessa esistente una volta oggetto di ripristini.

Osservazioni.
Ciò non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, in particolare i previsti percorsi che interessano le pale AGO1,AG02,AG03,AG04,AG05,AG06, saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione delle pale eoliche.
Ricordando che il progetto interferisce con habitat prioritari, la pendenza massima che possono affrontare questi trasporti è di 8° (circa 14%); laddove non si abbia questa pendenza è prevista la creazione di rilevati e sbancamenti, i quali creerebbero notevoli alterazioni al territorio.
Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e la viabilità di crinale presente che verrebbe percorsa dai mezzi non presenta assolutamente questa caratteristica.
Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento**. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4,5 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri nel bosco è di circa 1,5 m.
Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

5) PUNTO. CONTRASTO CON LA LEGGE REGIONALE L.R. 24/09 E S.M.I..

IMPATTI SULLA RETE SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA, AVML-SENTIERO TERRE ALTE.

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

***2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale ,* si osserva che**
Il progetto in questione si pone in contrasto:
b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, in quanto parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione in precedenti pareri su parchi eolici aveva espresso pareri negativi :

- **Per il parco eolico in Comune di Cairo M. del 06/04/2004**, **(SEDUTA DEL CTVIA DEL 6 APRILE 2004 - PARERE N. 78/158: REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE), L'IMPIANTO EOLICO PROPOSTO FU DATO NEGATIVO per una serie di criticità del luogo, dove la presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri è stata tra i motivi di diniego,** in questo caso il fatto che parte della viabilità da ampliarsi e modificarsi interessasse tale percorso escursionistico, tutelato da specifica legge regionale (L.R. 05/1993), è stato preso in considerazione, comparendo citato nella relazione del VIA.
- Nel proseguire, sempre alla voce *Conclusioni, la VIA pone un ulteriore importante principio e cioè che: "…*La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale **consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo**. Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici e storici rilevanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa. I dati forniti nel SIA mostrano peraltro che alcuni dei requisiti stabiliti dalla DGR n. 966/02 non sono rispettati (distanza dalla rete elettrica), e che l'area scelta presenta alcuni dei fattori penalizzanti per la localizzazione degli impianti eolici sanciti da tale deliberazione (**presenza di rapaci nidificanti). Alla luce di ciò, l'intervento ha carattere di non ammissibilità."**

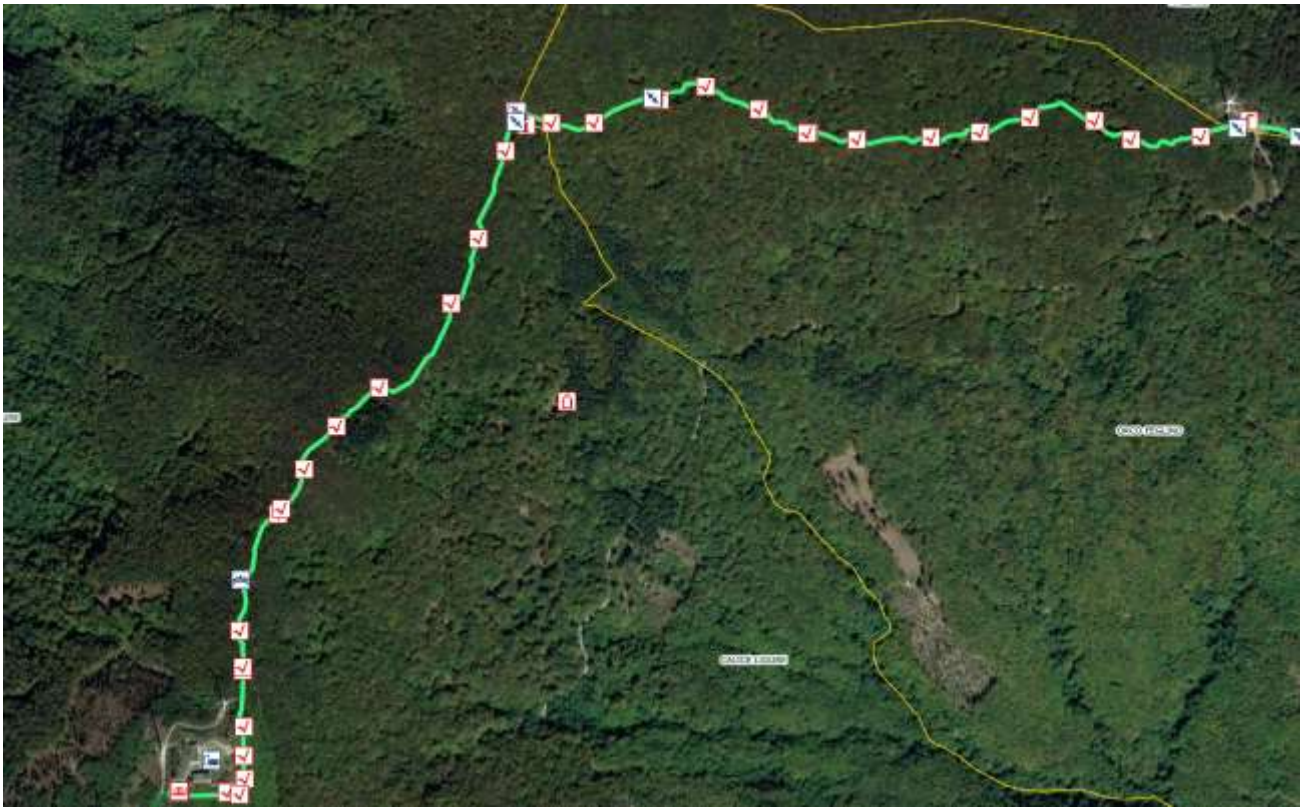
- **Nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 410 del 25 settembre 2009 Procedura di SCREENING si legge:…..**

*"…L'impianto proposto **va a collocarsi in adiacenza dell'esistente parco eolico ValBormida, dello stesso proponente, a ricostituire nella sostanza l'originaria proposta avanzata nel 2004, ritenuta in allora troppo impattante e valutata quindi negativamente**. Pur se alcuni dei presupposti di tale valutazione possono essere superati, data anche l'individuazione dell'ambito territoriale in oggetto in allegato alla DGR n. 19/2008, occorre rilevare quanto segue.*
***La progettazione dell'intervento non soddisfa i requisiti posti dagli indirizzi regionali in materia**, né per quanto riguarda il rispetto delle distanze minime fra aerogeneratori, né per la*

minimizzazione delle alterazioni morfologiche……..…….. insieme con il riscontro delle pesanti alterazioni introdotte da parte delle opere previste che sono descritte in modo apprezzabile dal progetto, ***portano a dover richiedere una riprogettazione dello stesso****,* ***valutando a livello comparativo credibili alternative****,* ***ad esempio volte a ridurre il numero degli aerogeneratori compensando il rendimento complessivo dell'impianto attraverso l'utilizzo di macchine con una maggiore potenza unitaria. Ciò dovrebbe consentire di minimizzare anche gli impatti sinergici con il vicino impianto esistente****.*

- **RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S526 del 3 DICEMBRE 2012**

Procedura di SCREENING OGGETTO: PARCO EOLICO ROCCA MOGLIE IN COMUNE DI STELLA (SV), *Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.*
Il nuovo aerogeneratore incide sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica che attraversa il crinale (Alta Via dei Monti Liguri).
La presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri, di cui l'intervento interesserebbe un tratto di circa 250 m, richiederebbe una attenta valutazione da parte del progetto, per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 5/1993



Estratto fonte
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Confronto cartografico del percorso AVML-REL-TERRE ALTE

Come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, buona parte dei percorsi interessati dal progetto risultano essere sentieri PEDONALI con larghezza massima 2 metri !!!.









L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, *nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:

b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio visto anche la NOTEVOLE dimensione delle strutture d'impianto, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.
Risulta l'evidente alterazione morfologica che la stessa viabilità ex novo produrrebbe.

Sentiero Terre Alte

Itinerario 5: Pian dei Corsi – Colle di San Giacomo
Partenza: Pian dei Corsi – Arrivo: Colla di San Giacomo – Tempo di percorrenza 2h 15′ – Difficoltà: E (Escursionistico).



Estratto dei percorsi del SENTIERO TERRE ALTE

Quindi si ritiene che il progetto comporti anche impatti negativi sulla fruizione escursionistica dell'area non mitigabili.

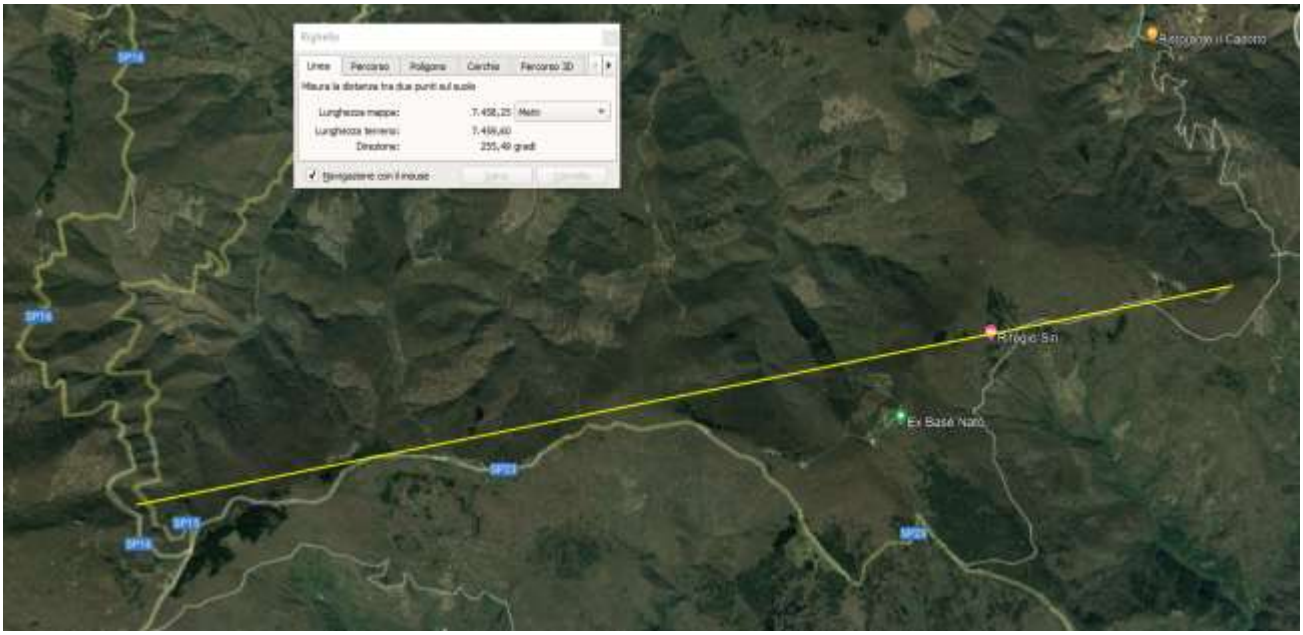
Conclusioni
Tali effetti di intervento con allargamenti necessari come da progetto lungo la REL, TA risultano in palese violazione della normativa vigente !.

6) PUNTO. IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Come già osservato in precedenza nell'areale di circa 7 km, sono presenti già diversi impianti esistenti ed altri sono stati approvati o presentati.

Contrasto con quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

"2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale
Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente il punto delle Linee Guida Nazionali come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti":
L'intervento in questione quindi trova ulteriore e decisivo argomento anche ove si ponga mente al c.d. "**effetto pregiudizievole cumulativo**" che il progetto del parco eolico arrecherebbe all'area in questione.
La zona difatti è già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, quali sono:
a) ampliamento in corso del parco "Prà Boè", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**;
b) il parco " Prà Boè", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;
c) il parco " Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,4 MW** sito nel Comune di Calice ligure già edificati;
d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;
e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;
f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,6 MW** già edificati, nei Comuni di Bormida e Rialto;
g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;
h) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1.6 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;
i) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore 1 **aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;



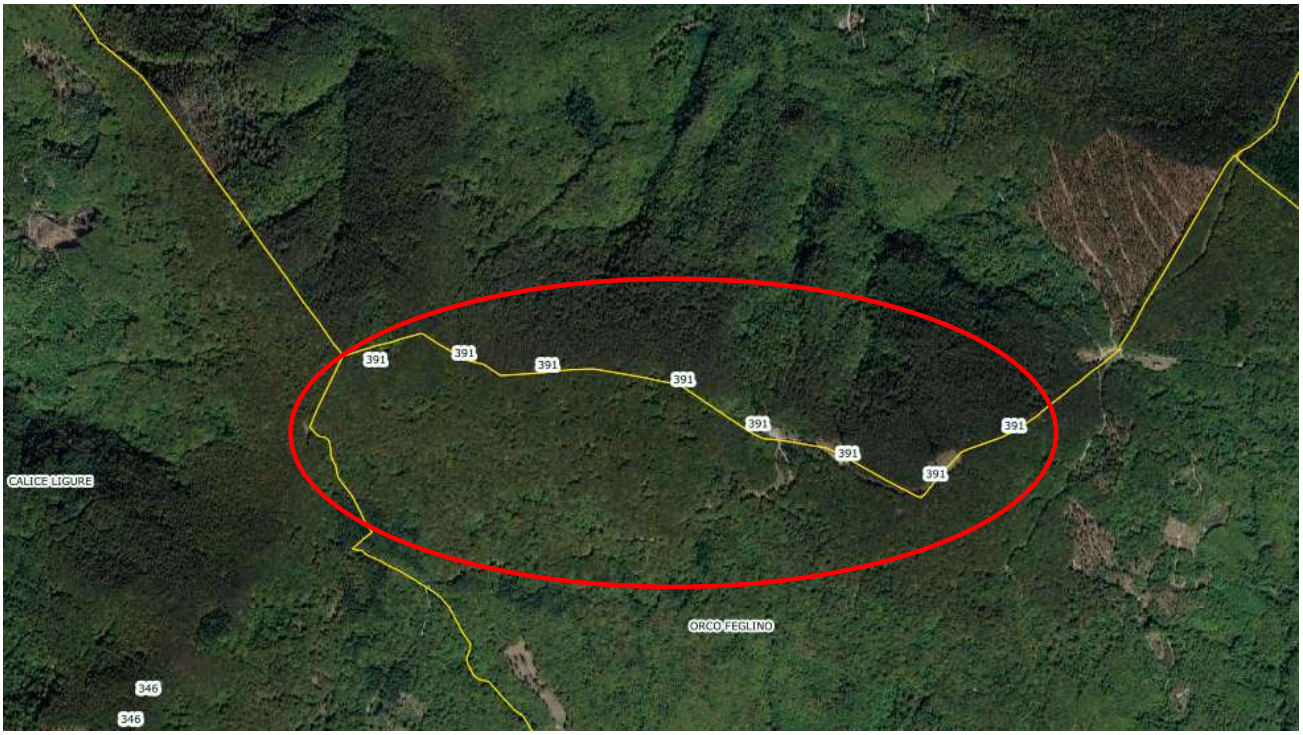
In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un parco eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri parchi eolici insistenti sulla medesima area.**

<u>Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :</u>

……e comunque collocazione tale da non creare effetto "barriera" e/o effetto "selva'..';

A tal riguardo il progetto in questione contrasterebbe con altri valutazioni-pareri forniti dalla Regione Liguria in merito a precedenti progetti presentati, quali:

1) RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 391 del 1 aprile 2009 Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio dei comuni di Mallare e Orco Feglino (SV), in località Bric del Borro – Bric Praboè, costituito da 8 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW l'uno.



L'estratto raffigura l'area oggetto di screening ed oggetto in parte del presente progetto !!!.

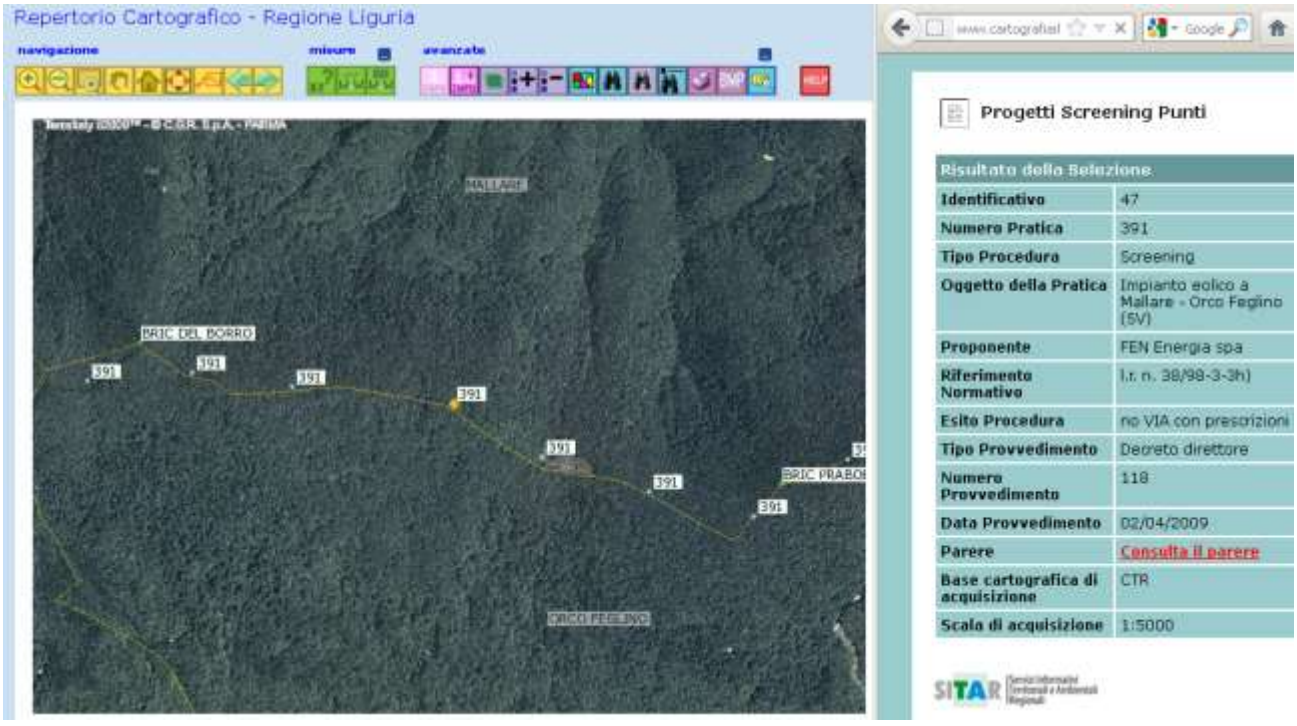
Dove si evince quanto segue:

Paesaggio: l'intervento è critico rispetto al sito, un luogo di pregio dal punto di vista vegetazionale e paesistico, in quanto di per sé incidente sul paesaggio (data la collocazione sommitale e la taglia che normalmente caratterizzano tale tipologia di impianto), senza presentare forti elementi mitigativi degli impatti derivanti dall'inserimento sia dell'impianto stesso che delle opere accessorie sulla morfologia dei luoghi.

E ancora…: *Con riferimento alle opere al suolo, la proposta nei suoi vari elementi non è sempre ben inserita nel contesto d'ambito e talvolta è eccessiva nel suo effetto trasformativo. La necessità di minimizzare le opere stradali e gli interventi al suolo è stata peraltro più volte evidenziata con le amministrazioni interessate ed i progettisti in sede di diversi sopralluoghi.*
…. il contenuto delle note già indirizzate dal settore VIA regionale al proponente in merito all'intervento in parola, risultanti dal raccordo con le considerazioni svolte dalla struttura competente ***per la Tutela del paesaggio, anche a seguito del sopralluogo svolto in data 16.04.2008; con tali note (n. 45/5089 del 14.01.2008; n. PG/2008/119310 del 4.09.2008)*** *si* ***evidenziavano le criticità, in quel contesto specifico, derivanti dalla taglia complessiva dell'impianto (n° torri), dalla necessità di nuova viabilità, dalla sussistenza di elementi di attenzione di tipo bionaturalistico;***

Le considerazioni di natura paesistica portano analogamente a ritenere in oggi ammissibile un intervento ridimensionato, nello specifico ai soli aerogeneratori A5, A6, A7 e A8, con opportune mitigazioni e riduzione del tramite viario a una mera pista di accesso di limitatissima dimensione.

Le ulteriori colllocazioni A1, A2 e A3 appaiono comunque critiche data la necessità di viabilità ex novo, l'alterazione morfologica, il consumo di bosco, l'incremento dell'effetto barriera e degli impatti presumibili sul comparto bionaturalistico, i possibili impatti sinergici col preesistente impianto di Calice Ligure.



La zona risulta inoltre parzialmente compresa all'interno dell'Area Protetta Provinciale "Rocche Bianche". A sud dell'area di studio (a circa 6 km dal centro dell'impianto) è infine

presente un'area identificata comeIBA del "Finalese" (Important Bird Area), si tratta ovvero di un'area identificata nel progetto di LIPU - Birdlife International come prioritaria per la conservazione dell'avifauna a livello nazionale (Brunnel et al 2002).

2) *RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 274* del 2 Maggio 2012

Completamento parco eolico con l'ampliamento di due aerogeneratori

OGGETTO: COMPLETAMENTO IMPIANTO EOLICO MALLARE – ORCO FEGLINO. PROPONENTE: FEN ENERGIA SPA

Premessa

La proposta di impianto eolico è stata avanzata in prima fase nel 2009, con attivazione del procedimento di screening su una proposta progettuale per la realizzazione di 8 aerogeneratori. Con decreto n. 118 del 2.04.2009 sono stati ritenuti ammissibili con prescrizioni gli aerogeneratori A5, A6 e A7, inammissibile l'A8, e subordinati a VIA gli ulteriori A1, A2, A3 e A4, con indicazione degli approfondimenti necessari (scoping). Le prescrizioni condizionanti l'efficacia della pronuncia ambientale risultano ottemperate.
Il progetto attuale consiste nella riproposta degli aerogeneratori A2, A3 e A4, con messa a punto delle singole posizioni, mentre risulta la rinuncia all'A1.

L'impianto esistente di Calice Ligure si colloca a circa 1200 m in linea d'aria dall'aerogeneratore estremo di ponente A2 dell'ampliamento proposto. Il crinale interessato è lo stesso anche dell'impianto di Bormida - Madonna della Neve (in ampliamento) e di Rialto.
La morfologia è caratterizzata dall'altura del Bric Borro, ***con bosco a faggio predominante, in fase di conversione all'alto fusto.***

In generale le alterazioni morfologiche indotte sia dall'adeguamento che dalla nuova realizzazione ***sono rilevanti,*** *sviluppandosi in riporto e scavo per fronti anche di 3 m. In corrispondenza delle fondazioni delle pale il fronte di scavo raggiunge i 4 m, anche se è previsto correttamente il riporto con ripristino del profilo originario per riempimento.*

Sarà previsto, infatti, il taglio e lo sradico di circa 3,5 ha di bosco, necessari per la realizzazione delle strade, delle piazzole, l'adeguamento dei brevi tratti di viabilità esistente,….
Il crinale interessato è indicato come corridoio ecologico boscato per uccelli e chirotteri (REL). La Colla di S. Giacomo, all'estremità di levante, è un valico importante per l'avifauna.
È evidente la significatività e difficoltà insita negli interventi di recupero ambientale, e l'alterazione indotta dalla realizzazione dell'impianto e delle opere accessorie, di non secondaria estensione, sulla copertura boschiva esistente. La possibilità di considerare tale modifica nel suo significato di biodiversificazione (es. creazione di radure come area di caccia per i chirotteri – vedi oltre), ***in realtà comportano un incremento del rischio di collisione e quindi dei possibili impatti dell'impianto****.*

Paesaggio ***Con nota IN/2011/29914 la struttura regionale competente ribadisce il pregio del sito e la necessità di forti interventi mitigativi delle opere accessorie, che nel progetto presentato si basano sulle opere di ripristino, che sembrano, quantomeno in termini di previsione, la sistematica azione risarcitrice sul bene territorio. Si riserva pertanto di definire in seno all'autorizzazione diretta di competenza di apporre tutte le prescrizioni e le garanzie che devono essere eventualmente introdotte per rendere l'intervento compatibile con il contesto.***

Si rileva come una tale approccio non garantisca sull'effettiva possibilità di individuare misure quantitativamente e qualitativamente sufficienti a risarcire gli impatti, e non consenta comunque di partecipare in modo compiuto alla presente valutazione.

Considerazioni

La soluzione progettuale proposta ***non supera i rilievi formulati nell'ambito dello screening***; la previsione di realizzare di fatto un duplice tracciato stradale di accesso al crinale comporta un interessamento quantitativamente consistente della faggeta, e quindi il sostanziale mantenimento delle criticità ambientali rilevate a suo tempo, a fronte di nessun vantaggio realizzativo e gestionale.

Conclusioni

La sintesi delle considerazioni e degli elementi sopra riportati, con lo scopo di contemperare esigenze e criticità, porta a ritenere ammissibile dal punto di vista ambientale la realizzazione di due ulteriori pale rispetto a quelle già assentite, nello specifico ***la A3 e la A4.***

3) RELAZIONE ISTRUTTORIA n° **346 del 31.10.2007**

Procedura di SCREENING: progetto per la realizzazione di un impianto eolico in ampliamento dell'esistente nel comune di Calice Ligure (SV), in località Pian dei Corsi, costituito da 3 aerogeneratori di potenza nominale di 850 kW.

Dove si evince:

Nel caso in esame, constatata la sufficienza della documentazione prodotta, ***si rileva l'estrema criticità dell'intervento, in primo luogo perché raddoppia l'attuale parco eolico anche per quanto attiene la sua percezione, in secondo luogo perché introduce una serie di trasformazioni al suolo, con la viabilità e le piazzole, che, aggiunte alle preesistenti, peraltro poco curate nella realizzazione e quasi enfatizzate per quanto attiene la loro estraneità al sito, inducono a ritenere fuori scala il complesso degli interventi. È evidente che questi ultimi non sono aspetti secondari, in quanto proprio tali opere rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. La preesistenza è mal inserita nel contesto d'ambito, e le nuove opere risultano possibili solo con la realizzazione di ulteriori nuove opere stradali ed interventi di sistemazione del suolo che si ritengono a priori troppo incidenti e poco mitigabili.***

Aspetti bionaturalistici: l'area oggetto di intervento è boscata trattata a ceduo, dominata dal faggio, con presenza di specie arbustive sporadiche (biancospino, ciliegio e betulla), e scarsa rinnovazione di faggio. In prossimità della turbina E4 è presente una radura con substrato roccioso affiorante e specie tipiche (lampone, mirtillo, brugo, etc.), le turbine E5 e E6 sono all'interno del bosco di faggio. È fornita la caratterizzazione vegetazionale di dettaglio, nonché la progettazione di dettaglio delle opere a verde di riqualificazione ambientale, compresi gli interventi di ingegneria naturalistica. La superficie a faggio definitivamente trasformata è stimata in 4325 mq, quella a prato in evoluzione in 370 mq.

La faggeta mesotrofica è un habitat di interesse comunitario prioritario (9210 FA20X faggeta mesotrofica), ma l'entità dell'interessamento è tale da renderlo ammissibile e compensabile tramite avviamento ad alto fusto di una superficie di ceduo di faggio idonea per caratteristiche e struttura di estensione minima pari a 5000 mq.

L'analisi floristica ha portato ad individuare la presenza di specie tutelate dalla l.r. n. 9/1984, fra cui anche l'Aquilegia atrata, a protezione totale. Per quanto riguarda la fauna, sono riferite fonti bibliografiche, che attestano la non significatività del sito per l'avifauna migratoria, né la presenza di specie di avifauna rare o protette. Sono individuate misure di mitigazione e compensazione, quali la zollatura di erba, arbusti e alberi da riutilizzare nei ripristini, in particolare quando presenti specie floricole protette.

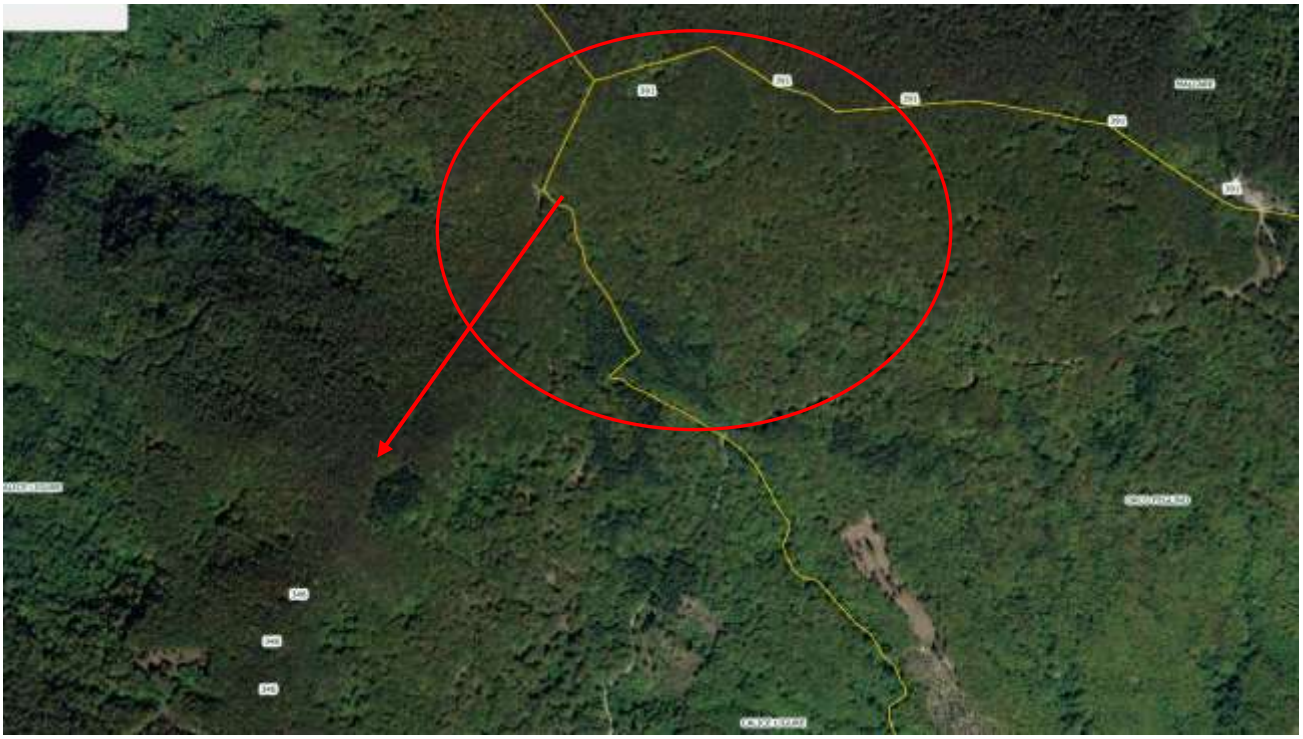
Dal punto di vista faunistico, invece, non sono state effettuate sufficienti analisi per escludere un possibile impatto.

Infatti pur trovandoci in area esterna rispetto ai SIC appare necessario sottolineare che gli habitat rilevati potrebbero potenzialmente ospitare specie ornitiche e di chirotteri legate agli ambienti boschivi anche per esigenze trofiche. Tale ipotesi è confermata da alcuni dati recentemente recuperati dall'Osservatorio regionale della Biodiversità che ha segnalato che l'Università di Genova (DIPTERIS) sta conducendo un censimento ornitologico in
zone limitrofe, il quale sembrerebbe confermare l'importanza dell'area interessata al progetto (sia pure in piccola parte) quale territorio trofico per coppie di aquile reali provenienti sia da sudovest che da nord-est.

CONSIDERAZIONI FINALI

In occasione dello screening condotto sul precedente ampliamento dell'impianto eolico di Calice Ligure, mediante aggiunta di due aerogeneratori al preesistente (DGR n. 722/2002), erano stati evidenziati i seguenti aspetti:
- la criticità dell'inserimento paesistico dell'ampliamento;
- la necessità di ripristinare le specie floristiche protette ai sensi della l.r. n. 9/84 (*Orchis sambucina e Erythronium dens-canis*), ……. .

Il parere della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione paesistica ritiene che le nuove opere stradali e gli interventi di sistemazione del suolo necessari alla realizzazione dell'impianto siano a priori troppo incidenti e poco mitigabili.
È inoltre necessario realizzare ex novo la connessione alla rete elettrica, sulla cabina primaria di Finale Ligure, mediante un cavidotto lungo 5 km.
Poiché la scelta del sito risulta dal confronto con varie alternative di collocazione ed assetto, valutate peraltro in modo accurato, è da ritenere che l'ampliamento dell'impianto eolico di Calice Ligure ***comporta interventi impattanti e sostanzialmente non rispondenti ai criteri di cui alla DGR n. 966/2002***.
.



L'estratto raffigura l'area oggetto di screening ed oggetto in parte del presente progetto !!!.

4) RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 349 del 12 dicembre 2007
Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del comune di Rialto (SV), costituito da 3 aerogeneratori di potenza nominale di 800-850 kW l'uno, in loc. Pian dei Corsi.

Relazione naturalistica: l'area è occupata da faggeta. Per la realizzazione delle opere sarà necessario ***creare 3 aree nude di 800 mq cadauna, più i corridoi per le piste****. L'espianto coinvolge 8 soggetti ad alto fusto e circa 31 ceppaie di faggio, più un esemplare di abete bianco…. popolamenti lichenici.*
L'area oggetto di intervento non si sovrappone ad alcun Sito Natura 2000 ed è posta a significativa distanza dai limitrofi siti del "Finalese - Capo Noli" e "Monte Carmo – Monte Settepani". Si colloca però lungo un corridoio ecologico boschivo, individuato dalla Rete Ecologica del Savonese, che si sviluppa lungo il crinale di Pian dei Corsi.
Dalle analisi svolte emerge la presenza in loco di diverse specie di chirotteri e in particolare di diverse specie inserite nell'allegato IV della Direttiva Habitat (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).
Molte di queste specie sono inoltre elencate in allegato 1 del cosiddetto Accordo "Eurobats", a cui l'Italia ha aderito con L. 104/2005. Per la consistenza e la ricchezza delle informazioni ottenute dalle 5 giornate di monitoraggio si può ritenere che, contrariamente a quanto affermato a conclusione della relazione chirotterologica, l'impatto del previsto impianto eolico sulla chirotterofauna risulta essere probabile.

Per quanto riguarda la presenza di avifauna sono state avvistate diverse specie di rapaci e tra gli avvistamenti maggiormente numerosi risulta essere il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Inoltre è confermato il passaggio, seppur non giudicato rilevante dai rilevatori, di avifauna in migrazione anche di passeriformi. Tra le specie di avifauna presenti nell'area, la cui rilevanza deriva dall'inserimento in allegato I della Direttiva Uccelli, sono stati rilevati oltre a Pernis apivorus (specie migratrice), Circus aeruginosus, Circaetus gallicus (specie migratrice), Milvus migrans (specie migratrice) e Dryocopus martius. Queste nuove informazioni vanno ad aggiungersi a quelle fornite da indagine universitaria, già riferite in merito al proposto ampliamento dell'impianto eolico di Pian dei Corsi (con 3 nuovi aerogeneratori posti lungo il crinale in oggetto, in direzione del confine con il comune di Rialto) dove è stato individuato un territorio trofico per coppie di aquile provenienti sia da SO che da NE, che sottolineano ulteriormente il pregio dell'area da questo punto di vista.
Dunque le presenze faunistiche (ornitica e chirotterologica) emerse a seguito delle attività di monitoraggio risultano essere di notevole rilevanza sotto il profilo della salvaguardia naturalistica.
Le analisi contenute nelle relazioni specifiche avrebbero dovuto analizzare l'effetto cumulato procurato dalla realizzazione sul crinale di Pian dei Corsi di una sequenza di 3 fattorie eoliche, non solo in termini di impatto paesistico e inserimento sul territorio, ma anche di incidenza sul piano naturalistico.
In riferimento alla portata dei potenziali impatti che sembrano configurarsi sulle componenti avifaunistica e chirotterologica che popolano e transitano nell'area in esame, e a fronte delle insufficienti misure di mitigazione previste per la riduzione degli stessi, ***la realizzazione dell'impianto eolico è da ritenersi critica. A maggior ragione se si considera l'estensione del fronte di aerogeneratori che andrebbe a caratterizzare il crinale nel suo complesso e la difficoltà di mitigare tale impatto.***
Gli aspetti di carattere botanico sono stati affrontati molto marginalmente; tra l'altro nell'area boscata limitrofa in comune di Calice sono stati identificati, in sede di presentazione del progetto di ampliamento della centrale eolica di Pian dei Corsi, elementi floristici endemici e protetti a livello regionale.



CONSIDERAZIONI FINALI
La documentazione prodotta non è particolarmente approfondita ***ma è sufficiente per individuare le rilevanti criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla distanza dalla rete, alla collocazione relativa dell'impianto rispetto agli altri esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori****. L'inserimento su un crinale in serie a due impianti esistenti/in fase di realizzazione deve essere studiato a scala di insieme* ***per escludere l'effetto barriera presumibile in oggi sulle componenti avifaunistiche di pregio segnalate nell'ambito****…..*

Pertanto il progetto contrasta con quanto già rilevato in precedenza.

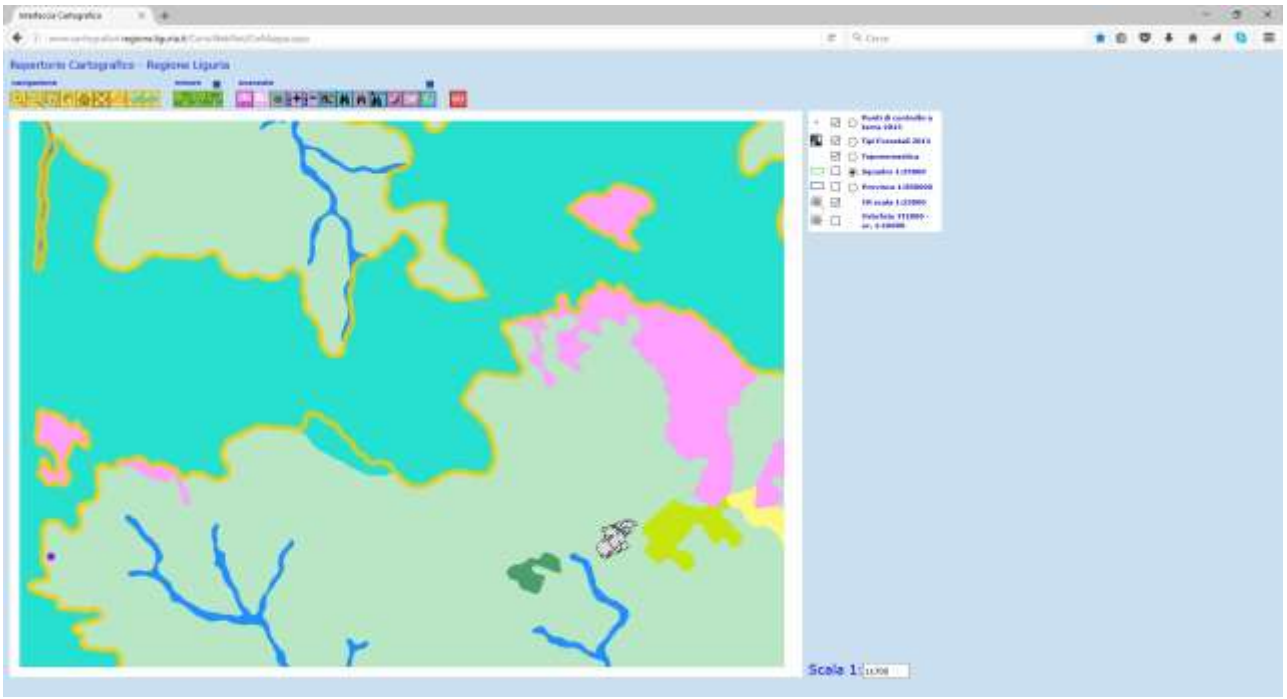
7) PUNTO IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' NON MITIGABILI

Nel progetto si evince quanto segue:
La fondazione delle singole torri eoliche sarà di forma circolare ed avrà un diametro di circa 20 m……
Per quanto riguarda la via di accesso alle zone di imposta delle torri e delle piazzole di servizio, verranno realizzati nuovi tratti di strada di servizio interno al parco eolico. Inoltre sono previsti dei ridotti interventi di allargamento e sistemazione della strada esistente per permettere il trasporto e montaggio delle torri. L'intervento prevede sbancamenti per un totale pari a circa 15000 m3 da effettuarsi in parte in coltre ed in parte in roccia. Per la piazzola gli sbancamenti saranno caratterizzati da una forma in pianta pressoché circolare. Gli scavi avranno un fronte massimo di altezza pari a circa 6 m. Per quanto riguarda il cavidotto interrato, è previsto un percorso di lunghezza pari a circa 15 Km, caratterizzato da uno scavo di profondità media pari a 1,5 m e larghezza di circa 1 m.....

Osservazioni. (da esaminare attentamente anche quanto riportato fotograficamente nell'allegato fotografico ed ortofotografico)

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I) quali Foreste cod. 9110, tutelato dalle direttive comunitarie e dal D.lgs 152/06, nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.

Il danneggiamento dell'habitat della faggeta e la tutela con la direttiva habitat



In colore blu l'areale comprensivo del corridoio boschivo della faggeta oggetto degli interventi di realizzazione degli impianti eolici.

Tipi Forestali 2013

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20X
Descrizione Variante	
Note	RDM

Categoria	Tipo forestale	Cod CORINE BIOTOPES	Cod NATURA 2000
CASTAGNETI (CA)	**Castagneto da frutto (CA10X)**	83.12	-
	Castagneto termofilo (CA20X) var. con pino marittimo (CA20A) var. con carpino nero (CA20B)	41.9	9260 Foreste di *Castanea sativa*
	Castagneto acidofilo (CA30X) var. con rovere e/o roverella (CA30A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA30B) var. con faggio (CA30C) var. con cerro (CA30D)	41.9	
	Castagneto neutrofilo (CA40X) var. con carpino nero (CA40A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA40B)	41.9	
AGGETE (FA)	**Faggeta oligotrofica (FA10X)** var. con castagno (FA10A) var. con rovere (FA10B) var. con pino silvestre e/o altre conifere (FA10C)	41.171	9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
	Faggeta mesotrofica (FA20X) var. con castagno (FA20B)		se con Taxus/Ilex 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus e Ilex*
	var. con abete bianco (FA20A)	41.171→41.174	se in Appennino 9220 Faggeti degli Appennini con Abies *alba e Abies nebrodensis*

Estratto dal sito ambienteinliguria relativo agli habitat di faggeta presenti.

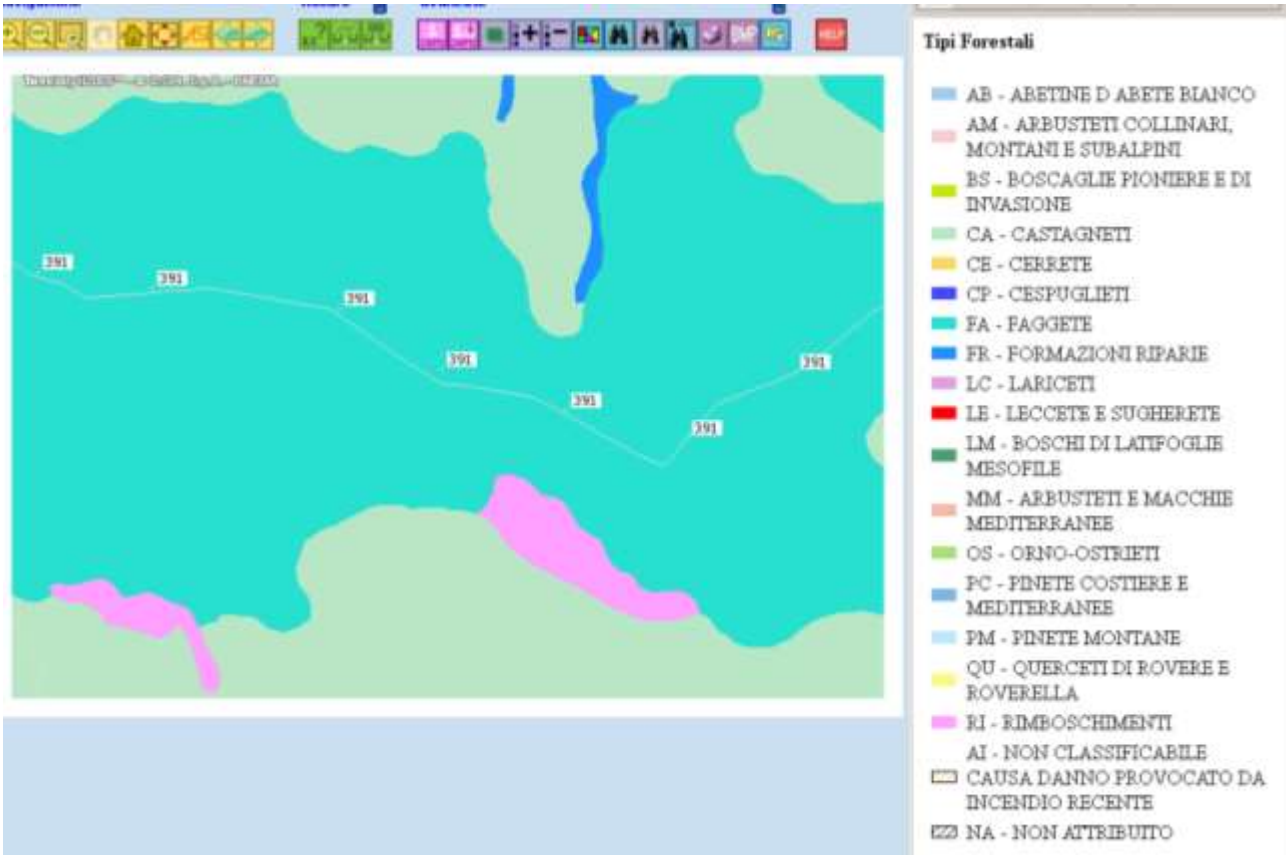
……Habitat e specie

Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie"). Ciò premesso, si rileva che:

1) Viene riferito che l'area a progetto è classificabile come "Faggeta del *Luzulo-Fagetum*" COD. 9110. Tale habitat, vulnerabile e a bassa resilienza, è particolarmente importante. L'area interessata al progetto non è lontana dall'unica zona ligure in cui questo habitat è stato accertato e ciò avvalora il forte sospetto che la faggeta dell'area a progetto sia effettivamente ascrivibile all'habitat 9120 ("faggeti acidofili con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus"). Il fatto che il bosco sia in parte ceduo, non ne sminuisce l'importanza. Anzi lo rende ancora più vulnerabile e degno di un'attenta gestione. La presenza di Ilex e Taxus attribuiscono all'habitat anche una notevole funzione trofica per numerose specie di uccelli e lo individuano come rilevante "habitat di specie" .
2) Viene riportata la presenza di numerose specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006 che invece vengono spesso considerate irrilevanti ai fini della normativa vigente sulla conservazione della biodiversità. Fra tali specie, oltre a molteplici uccelli elencati nella check list, sono inclusi vari invertebrati e vertebrati. Sarebbe stato necessario, almeno per evidenziare una formale ottemperanza al decreto 152, discutere adeguatamente i motivi

per cui si può escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie in questione. Va rilevato comunque che i monitoraggi sui vertebrati non-ornitici sono superficiali come evidenziato anche dal fatto che viene citata Podarcis sicula in un'area biogeografia in cui non può essere presente. In Liguria sono note solo alcune stazioni nella bassa val di Magra.

Si osserva inoltre che nei precedenti procedimenti autorizzativi **L'Ufficio VIA, ha rilevato però carenze importante dello studio proposto:** "***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero dì specie/habitat/habitat di specie anche esternamente ai SIC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*
Si rileva che nella successiva procedura di VIA relativa al completamento del parco eolico di Prà Boè-Mallare (tre, degli otto aerogeneratori presentati in procedura di screening erano stati mandati in procedura di VIA), tenutasi nel 2012, l'aspetto relativo alla criticità "Habitat faggeta", viene del tutto trascurato. Tale aspetto, in verità, viene considerato solo al fine dei possibili impatti sull'avifauna e chirotterofauna. Viene dimenticato completamente il fatto che un habitat viene tutelato nel suo complesso (quindi anche per la presenza della restante fauna, nonché dei vegetali e delle specie appartenenti ad altri Regni).
Nelle "Conclusioni" la Procedura di VIA infatti evidenzia solamente tale aspetto pur ammettendo il fatto che, tale areale, ricade tra quelli protetti dalla Rete Ecologica Ligure (REL):
"…Il progetto presentato, come strutturato sulla base delle integrazioni ultime prodotte (tracciato unico di accesso al tramite fra la piazzola A3 e A4) costituisce un effettivo miglioramento rispetto a quanto proposto in fase di verifica screening. ***La riduzione della superficie di bosco interessata dal cantiere, diventa elemento fondamentale per la valutazione, avendo il bosco stesso valenza di connessione ecologica nella REL, in presenza di avifauna e chirotterofauna di interesse.****"*
È da sottolineare come, nella pratica per la realizzazione di un parco eolico distante poche centinaia di metri in linea d'aria, proposto dalla ELETTROSTUDIO di Mestre, che vedremo di seguito e risalente al 2007, dichiarata inammissibile, la presenza della criticità "faggeta" era stata rilevata.



Fonte geoportale Regione Liguria.

L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali , gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche dettagliate soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3";**

- Presenza di habitat puntiforme

TOPONIMO STAZIONE: Crocevia

HABITAT PRESENTI: Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum

- Corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi
- In prossimità di Corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici;
- Numerosi altri elementi di biodiversità:
- COLLA DI SAN GIACOMO: Passo per migrazione avifauna
- Presenza a poca distanza dei faggi monumentali di Benevento
- Dalla carta bionaturalistica della Regione Liguria e dalla carta delle connessioni ecologiche potenziali della Rete Natura 2000, l'area in oggetto risulta indicata come :
- boschi di alto fusto e boschi invecchiati misti;

L'area interessata dagli impianti eolici è stata oggetto di diverse battaglie napoleoniche di cui sono visibili ancora i resti soprattutto nel versante verso Mallare. Infatti durante l'occupazione napoleonica, Mallare fu martoriata trovandosi vicino al Colle di S. Giacomo, punto strategico conteso tra le truppe austro-piemontesi e quelle francesi. A poca distanza in localita' Benevento c'e' un gruppo arboreo di quattro faggi (Fagus Sylvatica) di nove metri di circonferenza, trentuno di altezza e un'eta' presunta di duecento anni; ed oggetto di tutela ai sensi della L.R. 04/99.

Come si rileva dal manuale degli habitat forestali edito dal prof. Mauro Mariotti:

(pagina 466) Distribuzione geografica

In Liguria le faggete riferibili all'habitat 9110 sono segnalate in 26 siti della rete Natura 2000, cioè in un numero di siti inferiore a quello in cui è possibile rinvenire i boschi di faggio nel loro complesso.

L'habitat è distribuito in tutte le province (dal settore alpico a quello appenninico) nella fascia montana e submontana. Esso si spinge a quote relativamente basse (550 m) in zone caratterizzate da microclimi con elevate precipitazioni e temperature inferiori rispetto al contesto, oppure risale sino a 1500 m nel settore alpico, laddove si registrino condizioni microclimatiche tendenzialmente suboceaniche.

Caratteri generali

Si tratta di comunità forestali montane (talora submontane), mesofile, oligotrofe, presenti su suoli di profondità variabile, acidi o acidificati, per lo più lisciviati. Sotto il profilo selvicolturale appaiono come fustaie o cedui invecchiati (40-50 anni) con uno strato arboreo di altezza media intorno a 15 m, puro, dominato nettamente da Fagus sylvatica, specie che solo sporadicamente è accompagnata da Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium, Betula pendula; localmente si possono osservare aspetti misti con faggio e larici (Larix decidua) o abeti (Picea abies, Abies alba); alle quote meno elevate possono essere presenti anche castagno (Castanea sativa), rovere (Quercus petraea) e carpino nero (Ostrya carpinifolia).

Gli strati erbaceo e arbustivo sono assai poco sviluppati sia per la notevole copertura delle chiome del faggio, sia per il notevole spessore della lettiera; tra le specie più frequenti troviamo Luzula nivea, Luzula pedemontana, Luzula sylvatica, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Galium rotundifolium, Vaccinium myrtillus, Blechnum spicant, Thelypteris limbosperma. Molto importante è la componente fungina che annovera diverse specie di funghi saprotrofi.

La presenza di alberi vetusti e di maggiori quantità di legno morto e lettiera in decomposizione possono favorire una fauna saproxilica di particolare interesse nelle situazioni più evolute e meglio conservate.

Notevole può essere la componente malacologica, con una prevalenza di molluschi detritivori e micofagi, ma con un discreto numero anche di specie carnivore, predatrici di altri molluschi: Acanthinula aculeata, Gittenbergia sororcula, Ena obscura, Punctum pygmaeum, Discus rotundatus, Vitrea subrimata, Aegopinella pura, Limax maximus, Deroceras reticulatum, Euconulus fulvus, Cochlodina laminata, Clausilia cruciata, Macrogastra lineolata, M. plicatula, Ciliella ciliata, Helicodonta obvoluta. Nel suolo si osservano abbondanti popolamenti di anellidi, soprattutto del genere Lumbricus, e di nematodi. Tra gli artropodi numerosi sono i ragni, che svolgono un ruolo importante sia come predatori sia come prede, e gli insetti.

Fra questi, alcuni sono più o meno strettamente legati al faggio; esempi sono: l'afide Phyllaphis fagi, che succhia la linfa da rametti terminali e foglie, provocando l'arrotolamento dei lembi fogliari, la cocciniglia Cryptococcus fagisuga, che punge la corteccia dei giovani rami inoculando un fungo parassita del genere Nectria, il cicadellide Fagocyba cruenta, che punge la pagina inferiore delle foglie decolorandola. Tra i colettori, alcuni sono esclusivi delle faggete, ma la

maggior parte si rinviene anche in altri boschi di latifoglie (querceti, cerrete) e nelle radure montane. Essi comprendono specie predatrici di notevole evidenza
come i carabidi Carabus intricatus, Cychrus attenuatus, C. italicus, Nebria tibialis, Pterostichus morio, P. (Haptoderus) apenninus, Calosoma sycophanta, Carabus spp. Nelle cavità marcescenti del faggio vivono gli stafilinidi Acrulia inflata e Atrechus spp.; a questa famiglia appartiene anche Lyprocorrhe anceps, rinvenuto nei formicai della faggeta di Rezzo (R. Poggi, in litteris) Tra i lucanidi il cervo volante Lucanus cervus frequenta diversi tipi di boschi di latifoglie ed è possibile incontrarlo anche nella faggeta; tra i buprestidi si possono osservare Dicerca berolinensis e D. alni, tra gli anobiidi Hemicoelus costatus, tra i curculionidi si segnala Orchestes fagi. Alcuni nitidulidi del genere Meligethes sono particolarmente legati, talora con relazioni specie-specifiche, a fiori frequenti nel sottobosco (Cardamine, Galeobdolon, Lunaria). Di facile osservazione è il dittero Mikiola fagi, la cui femmina, nel deporre l'uovo sulla pagina superiore di una foglia di faggio, stimola la produzione di una piccola galla ovale e arrossata. I lepidotteri sono più frequenti dove la faggeta è più rada o frammentata; qui troviamo diverse specie ecotonali come Hipparchia fagi, Pararge maera, Lycaena virgaureae e rappresentanti dei generi Limenitis, Melitaea, Scotopteryx; il geometride Operophtera fagata ha larve che divorano i lembi fogliari del faggio tralasciando solo le nervature principali. Ovviamente questi sono solo alcuni dei numerosi esempi relativi a una entomofauna ricca e diversificata nelle abitudini alimentari. Tra i vertebrati, gran parte della fauna dipende strettamente dalla specie arborea dominante e mostra talora vistose fluttuazioni nelle popolazioni di uccelli e mammiferi dipendenti dalle variazioni stagionali nella produzione delle faggiole. Le fluttuazioni sono inoltre collegabili alle variazioni di temperatura così che si può assistere a brevi spostamenti di animali che in estate frequentano la faggeta e nelle stagioni più fredde scendono verso gli ambienti collinari delle quote inferiori. L'umidità elevata della lettiera favorisce la presenza della salamandra pezzata (Salamandra salamandra), ma le basse
temperature non permettono una ricca erpetofauna, se non in prossimità degli orli e delle radure. Il numero delle specie di uccelli è inferiore a quello dei querceti e di altri ambienti più aperti; tra i rapaci diurni quelli più legati alla faggeta sono l'astore (Accipiter gentilis), lo sparviero (Accipiter nisus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus); rapaci notturni come il gufo reale (Bubo bubo), l'allocco (Strix aluco), il barbagianni (Tyto alba) sono presenti soprattutto dove la faggeta è intervallata da radure, zone agricole coltivate o abbandonate, rupi o ruderi. Legati, seppure non in modo esclusivo, alle faggete in migliori condizioni sono il picchio verde (Picus viridis) e il picchio rosso maggiore (Picoides major); frequenti
nella faggeta e nelle sue radure come in altri boschi di latifoglie sono il cuculo (Cuculus canorus), la beccaccia (Scolopax rusticola), il rigogolo (Oriolus oriolus), il luì piccolo (Phylloscopus collybita), il luì verde (Phylloscopus sibilatrix), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), la cincia bigia (Parus palustris), il ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula).
La ricchezza di lombrichi, gasteropodi, ragni e insetti favorisce la presenza di mammiferi piccoli predatori come i toporagni dei generi Sorex e Crocidura e la talpa (Talpa spp.). Diverse specie di pipistrelli vespertilionidi come Nyctalus lasiopterus e Myotis mystacinus, frequentano la faggeta, soprattutto dove sono disponibili alberi cavi, radure e una consistente entomofauna. I mammiferi carnivori della faggeta sono gli stessi che si osservano in altri ambienti forestali: il lupo (Canis lupus), la volpe (Vulpes vulpes), la martora (Martes martes), la faina (Martes foina), la puzzola (Mustela putorius), la donnola
(Mustela nivalis), il tasso (Meles meles). Nella faggeta troviamo specie di ungulati divenute quasi ubiquitarie come il capriolo (Capreolus capreolus) e il cinghiale (Sus scrofa) e specie di roditori comuni in quasi tutti i boschi come il moscardino (Muscardinus avellanarius), il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), l'arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) e il topo selvatico a collo giallo (Apodemus flavicollis).

Importanza
Tutte le faggete, comprese quelle riferibili a 9110, svolgono un ruolo molto importante nella caratterizzazione del paesaggio montano e nella conservazione di elevati livelli qualitativi della biodiversità, soprattutto quando le formazioni forestali hanno raggiunto caratteristiche strutturali

complesse, con alberi disetanei, quantità notevole di necromassa e un numero significativo di alberi vetusti. In alcuni casi la faggeta ospita specie animali rare, come, per esempio il coleottero Parabathyscia peragalloi (Fam. Cholevidae), con un unico ritrovamento in Italia presso Colla Melosa, Eccellente è il contributo dell'habitat 9110 per la protezione dei suoli con riflessi positivi soprattutto sulla stabilità dei versanti e sulla regimazione idrica. Notevole è l'importanza a fini produttivi convenzionali (legname) e non convenzionali (funghi e altri prodotti del sottobosco). Ovviamente il valore può ridursi significativamente in situazioni dove predominano il governo a ceduo e una struttura coetanea del soprassuolo.

Problematiche di conservazione

Lo stato di conservazione è di livello medio, con rare eccezioni in positivo e in negativo; queste ultime corrispondenti per lo più alle situazioni dove la ceduazione è più intensa o si osserva una eccessiva frammentazione. La vulnerabilità dell'habitat 9110 è medio-elevata e la resilienza di livello medio; la tendenza dello stato conservativo appare stabile o in lieve miglioramento.

I rischi maggiori sono rappresentati da:
ß forme di governo del bosco con ceduazione e/o turni troppo brevi;
ß locali fenomeni di pascolo;
ß riduzione della disponibilità idrica dipendente da captazioni;
*ß **frammentazione dovuta ad apertura di strade o piste;***
ß asportazione di legno morto;
ß raccolta di funghi con modalità non consentite o comunque inidonee al mantenimento della micoflora.

Pertanto come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, risultano molto evidenti le lacune e gli studi relativi agli aspetti faunistici ed in particolare quello floristici e vegetazionale ed alla presenza di altri elementi caratterizzanti il suolo forestale.

Vedasi anche
https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente/ambiente-pubblicazioni/ambiente-pubblicazioni15habitatnatura2000.html .

L'IMPATTO DELLE TRE TORRI ESISTENTI CON L'HABITAT FAGGETA



Fonte google earth l'estratto ortofotografico ritrae lo stato dei luoghi dell'area della faggeta di Prà Boè nel 2009 prima della realizzazione del parco eolico.

Habitat e specie

Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").



Fonte google earth l'estratto ortofotografico ritrae lo stato dei luoghi dell'area della faggeta di prà boè nel 2020 dopo 10 anni dalla realizzazione del parco eolico !!!

8) PUNTO. CONTRASTO CON QUANTO RILEVATO CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Come si può leggere nella reazione agroforestale e confrontandola con i sopraluoghi effettuati in loco si rilevano notevoli carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto . Difatti non risultano essere stati rilevati come da sopralluoghi effettuati da guardie del WWF Savona in data 20/02/2022. Si rileva che in tale Periodo (Febbraio-Aprile), nell'areale sono presenti in fase di fioritura specie vegetali oggetto di tutela quali **Campanellino (Leucojum vernum), Croco (Crocus ligusticus), esemplari di Agrifoglio (Ilex aquifolium).**
Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

Tratto da RELAZIONE AGROFORESTALE

Anche lo stesso studio rileva l'habitat faggeta.

Di seguito vengono individuati i singoli siti che ospiterebbero gli aerogeneratori, da confrontare con il nostro allegato ortofotografico e fotografico.
Si rileva come da sopralluoghi effettuati in periodo invernale !!!! dai progettisti siano state solamente rilevate la presenza di due specie come riportate nelle schede: LACERTA BILINEATA (ramarro occidentale) e PODARCIS MURALIS (LUCERTOLA MURAIOLA).
Contrariamente si rileva come tali habitat (vedi estratto HABITA del Prof. Mariotti) possano ospitare altre numerose specie sia animali ma anche vegetali di cui non se ne trova traccia !!.

Si osserva come i protocolli di monitoraggio (che avrebbero dovuto essere applicati senza soluzione di continuità) dovevano essere integrati come indicato nelle relazioni specialistiche sulla vegetazione, avifauna e la chirotterofauna.

Quindi da ciò si evince che tali indagini DEVONO essere svolte PRIMA e mai dopo la presentazione del progetto e che devono proseguire per tempi congrui, almeno per UN intero ANNO.

Confronto puntuale AG01

Confronto con le foto estratte dal progetto
Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero uno dei pochi lembi di abetaia con presenza di pino nero in ambito faggeta (vedere allegato fotografico ed ortofotografico).



UNICO LEMBO DI ABETAIA MISTA A CONIFERE PRESENTE NELL'AREALE !!!!

Lungo il sentiero che conduce alla piazzola AG01 rilevata la presenza di esemplari di Campanellino (Leucojum vernum). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale AG02

Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero oltre a numerosi esemplari di faggio (habitat) anche gruppi o singoli esemplari di Campanellino (Leucojum vernum) e Croco (Crocus ligusticus). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale AG03

Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero oltre a numerosi esemplari di faggio e nocciolo (habitat) anche gruppi o singoli esemplari di Campanellino (Leucojum vernum). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale AG04

Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero oltre a numerosi esemplari di faggio (habitat) anche numerosi gruppi o singoli esemplari di Campanellino (Leucojum vernum). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale AG05

Osservazioni. La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero oltre a numerosi esemplari di faggio (habitat) anche numerosi gruppi o singoli esemplari di Campanellino (Leucojum vernum). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale AG06

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero oltre a numerosi esemplari di faggio (habitat) e noccioleti, anche numerosi gruppi o singoli esemplari di Campanellino (Leucojum vernum). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale AG07
Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero numerosi esemplari di faggio (habitat) oggetto di miglioramento forestale.

Osservazioni
Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*

Si rilevano numerose carenze, incongruenze e criticità (in giallo) con quanto rilevato nelle conclusioni del progetto:
3. Conclusioni

Le indagini di campo sull'area del parco eolico hanno consentito di inquadrare in modo esaustivo il sito da un punto di vista agroforestale: cinque aerogeneratori sono inseriti nella classe "Fustaia di Faggio", uno (AG1) in un rimboschimento a conifere e uno (AG3) è all'interno del ceduo composto misto di latifoglie.

Durante le osservazioni sul terreno di tutta l'area non si sono rilevate emergenze naturalistiche tali da considerare inopportuna l'installazione di aerogeneratori. In generale quindi non si evidenziano criticità per l'alterazione degli habitat conseguentemente ai lavori.

*…**Il progetto prevede inoltre la ripiantumazione di esemplari di Faggio in numero tale da compensare quanti ne verranno estirpati per consentire le lavorazioni.***

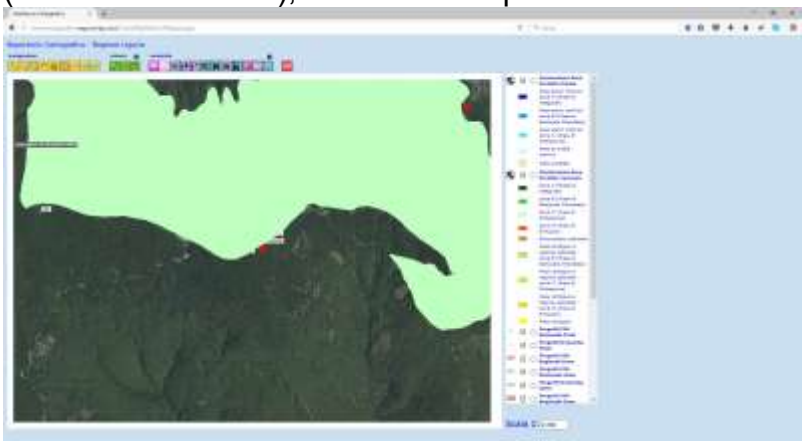
9) PUNTO. CONTRASTO CON le Aree Protette di livello provinciale

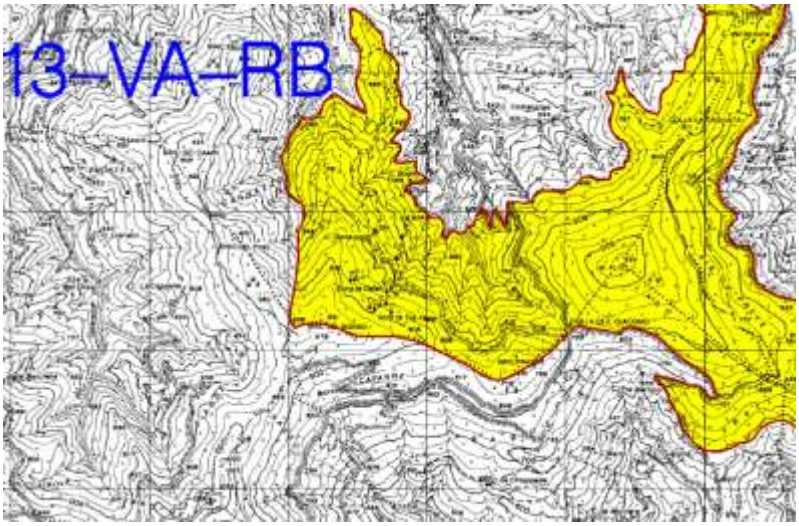
Nel progetto si evince che:

In prossimità dell'area d'impianto è presente l'area protetta provinciale "Rocche Bianche": la turbina AG03 del parco eolico "Bric del Vento" rientra in quest'area.

Osservazioni.

-l'impianto e le relative infrastrutture compresa la viabilità di ricadono all'interno della ZONA C (Area di Protezione), Area Protetta provinciale denominata "Rocche bianche" codice 13-VA-Rb.





Estratto dell'area protetta provinciale.

<u>Nel progetto, né durante i pareri forniti dalle varie amministrazioni competenti in particolare la V.I.A. regionale, non viene evidenziata e valutata l'interferenza delle Pale eoliche con la presenza dell'area protetta provinciale , la quale rientra a tutti gli effetti nella Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6/12/1991; né viene fornita una specifica valutazione, né degli impatti che riguardano tale area protetta</u>

visto che

- il Piano Territoriale di Coordinamento veniva approvato dal Consiglio provinciale di Savona con delibera n.42 in data 28/07/05;
- che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 31 del 20/12/2004 si esprimeva favorevolmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 3/1999 in ordine all'approvazione del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali, in quanto costituente parte integrante del PTC provinciale.

Visto che

□□la legge quadro sulle aree protette n 394/1991 **prevede, accanto alle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quelle di interesse locale, la cui classificazione e istituzione spetta alle Regioni (art. 2, c. 8).**

□□la legge regionale n. 12/1995, all'art. 4, ha disciplinato il procedimento di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e locale. Tale disciplina, tuttavia, è stata modificata a seguito del D.Leg.vo 112/1998, assegnando alla Provincia l'importante funzione.

□□L'art. 20 della legge regionale 3/1999, infatti, ha delegato alle Province le funzioni di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale.

Quindi l'area protetta così istituita diviene parte del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 12/1995.

(*) da PEARL Regione Liguria. Valutazione di incidenza.

2.2 Aree naturali protette e Rete Ecologica

Il territorio regionale ligure presenta una elevatissima ricchezza in termini di biodiversità ed il sistema dei parchi e delle aree naturalistiche liguri offre una efficace rassegna della straordinaria varietà ambientale della Liguria.

Il Sistema Regionale delle Aree Protette della Liguria, presenta oggi una diversificata gamma di tipologie di protezione e gestione:

− un parco nazionale (Cinque Terre),
− 9 parchi naturali regionali in parte gestiti da specifici Enti Parco (Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra, Portofino) in parte direttamente dai comuni interessati (Bric Tana, Piana Crixia, Portovenere),
− riserve naturali regionali (Adelasia, Bergeggi, Gallinara, Rio Torsero),
− un giardino botanico regionale (Hanbury),
− un giardino botanico provinciale (Pratorondanino, prov. di Genova),
− sistema di aree protette provinciali savonesi,
− un'area protetta di interesse locale (Parco delle Mura nel Comune di Genova),
− itinerario escursionistico Alta Via dei Monti Liguri
− Rete Escursionistica Ligure (REL)

Unitamente alla Rete Natura 2000, Regione Liguria ha inteso realizzare una più ampia Rete Ecologica Regionale costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area protetta provinciale. (vedi relativa scheda di istituzione).

Considerato che

le Finalità perseguite dalle aree protette provinciali sono :

· tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
· promozione di attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche;
· promozione della fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Inoltre si legge:

1)…… **Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area**

Sito importante per i contrasti floristici e vegetazionali legati alle differenze dei substrati

geologici e delle esposizioni che permettono a breve distanza dal mare e a quote basse la presenza di frammenti di calluneto e di faggeta. Presenti habitat e specie di interesse prioritario, specie endemiche, rare, al limite nord-orientale di distribuzione o protette.

ALTRI PREGI NATURALISTICI

Elevata panoramicità, grande pregio botanico e paesaggistico, rocche calcaree.
Vie di accesso all'Alta Via dei Monti Liguri.
Flora orofila e mediterranea in contiguità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA'

Fitopatie (*Matsucoccus feytaudi, Thaumetopoea pityocampa*)
Incendi
Viabilità forestale

Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area

Endemismi vegetali

Campanula sabatia, Campanula medium, Centaurea aplolepa, Festuca inops

Altre specie di elevato valore fitogeografico

Barlia robertiana, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Epipactis atrorubens,
Neottia nidus-avis, Orchis anthropophora, Platanthera bifolca.

PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA

MAMMIFERI Capriolo, Daino, Lepre, Cinghiale
UCCELLI
Migratori *Alauda arvensis, Columba palumbus, Emberiza cia, E. cirlus, Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Turdus iliacus, T. pilaris, T. viscivorus, Upupa epops*
Stanziali *Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, C. carduelis, Certhia brachydactila, Corvus corone, Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Motacilla alba, M. cinerea, Parus caeruleus, P. major, Passer domesticus, Phylloscopus collibita, Picus viridis, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia atricapilla, S. melanocephala, Troglodytes troglodytes, Turdus merula*
Nidificanti *Apus apus, Asio otus, Caprimulgus europeus, Cuculus canorus, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio, Luscinia magarhynchos, Miliaria calandra, Phoenicurus phoenicurus*
Svernanti *Carduelis spinus, Fringilla montifringilla, Parus ater, Phoenicurus ochruros, Prunella modularis, Regulus ignicapillus, Turdus philomelos*
RETTILI *Coronella austriaca, Elaphe longissima, Coluber viridiflavus, Natrix maura, Vipera aspis, Podarcis muralis, Lacerta viridis,*
ANFIBI *Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Salamandra salamandra*

CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA

Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: ı)
_ Habitat di interesse comunitario (All. I) *Praterie collinari*
Cod. ı_6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (con siti importanti per orchidee) *Praterie terofitiche*
Cod. 6220 Pseudosteppa di graminacee e piante annue (Thero Brachypodietea) *Ambienti rupestri*
Cod. ı_6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
Cod. 8220 Vegetazione casmofitica dei versanti silicicoli
Cod. 8213 Vegetazione casmofitica dei versanti calcarei della Liguria e degli Appennini
Vegetazione arborea igrofila
Cod. ı_91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion Glutinoso-Incanae
6310 Matorral arborescente di *Quercus suber* e/o *Quercus ilex*
Cod. ı_91H0 Boschi pannonici di Roverella *Foreste*
Cod. 9110 Faggete (Luzulo-Fagetum)

Arbusteti submontani
Cod. Brughiere basse a Calluna spesso ricche di *Genista* (Calluno – Genistion pilosae)
Pinete
Cod. 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
SPECIE CARATTERIZZANTI
_ Specie animali di interesse comunitario (All. II)
Rhinolophus euryale
_ Specie vegetali di interesse comunitario (All. II)
Campanula sabatia
_ Specie avifauna prioritarie
(All. I Dir. 79/409/CEE, SPEC–Species of European Conservation Concern: 1/2/3, Red List Nazionale)
Alauda arvensis, Emberiza cia, Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur (Tr) Athene noctua, Pyrrhula pyrrhula (St) Asio otus, Caprimulgus europeus, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio, Phoenicurus phoenicurus
(N)
(_): N = nidificante, St = stanziale, Sv = svernante, Tr = di transito
Specie flora protetta – L.R. 9/84 (_) (_)
Oprhys fuciflora T *Leuzea conifera* P *Orchis morio* P *Campanula sabatia* T
Orchis papilionacea P
(_): T = protezione totale, P = protezione parziale
Specie fauna minore protetta – ex L.R.4/92 (I: specie particolarmente protette)
Coronella austriaca, Elaphe longissima, Coluber viridiflavus, Natrix maura, Vipera aspis, Podarcis muralis, Lacerta viridis Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Salamandra salamandra.

Alla luce di ciò per quanto riguarda le finalità di salvaguardia ambientale e degli habitat presenti, il progetto in questione non risulterebbe congruente con quanto dettato dal PTC Provinciale.

Ne consegue che l'area essendo individuata nelle aree NON IDONEE alla costruzione di impianti eolici, pertanto **la realizzazione del parco eolico comporterebbe un incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili**.

Inoltre la precedente istruttoria regionale rilevava come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.

Considerato che l'area interessata ivi ricade interamente in un'area protetta ai sensi delle leggi vigenti E QUINDI IN AREA NON IDONEA.

Risulta evidente come la zona interessata ricadente nell'area protetta, con il nuovo ampliamento verrà insediata dal parco eolico con evidenti interferenze negative non mitigabili in quanto ricadenti in una stretta fascia di territorio tutelato per la sua particolare importanza naturalistica, paesaggistica ed ambientale e gli effetti cumulativi con gli altri parchi eolici esistenti e/o in fase di realizzazione ed in particolare per la presenza di una faggeta -habitat.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009…..

…..non sono consentiti a) ***gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat*** *se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento* ***degli habitat in soddisfacente stato di conservazione****. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) •*
mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

Siti afferenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZPS): procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3.

I progetti in esame, non procedono ad lavori specifici di valutazione dell'incidenza, secondo quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, prendendo in considerazione, secondo il campo di applicazione geografico, gli effetti "sui" siti, e quindi in questo caso gli effetti indiretti.
Si rammenta a tal proposito che la valutazione dell'incidenza è un passaggio obbligatorio nel seno dell'attuazione del principio di precauzione e della prevenzione del danno alla fonte, e che il giudice europeo più volte si è espresso a conferma dell'obbligatorietà dell'espletamento di detta procedura. La valutazione dell'incidenza, concordemente a quanto riconosciuto a livello procedurale anche dal giudice comunitario, dovrà prevedere tutti i passaggi progressivi e consequenziali del caso, ivi comprendendo anche lo studio di soluzioni alternative e la verifica dell' "opzione zero".
Ne discende che in tale mancanza (nuovamente si ricorda che dev'essere sopperita da un'analisi adeguata e scientificamente sostenibile, sia da parte del Proponente sia da parte dell'Autorità competente), sono applicabili i disposti della L. 296 del 27.12.2006 (cd. "Legge finanziaria 2007"), art. 1, c. 1213÷1216. [II]

10 PUNTO) Contrasto con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:
• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;
• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*
• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*
• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare*

riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le Important Bird Areas (I.B.A.);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

Elementi della Rete Natura 2000

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Risulta inadeguata la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

11 PUNTO) VIABILITA'

- Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.
L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto l'habitat. Faggeta. Attualmente i percorsi di circa max 3 metri di larghezza, per brevi tratti, si trovano in prossimità dell' AG04 e tutte le altre piste esistenti sono sentieri o per MTB.
Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.
Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .
Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 9 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica allegata alla presente).**

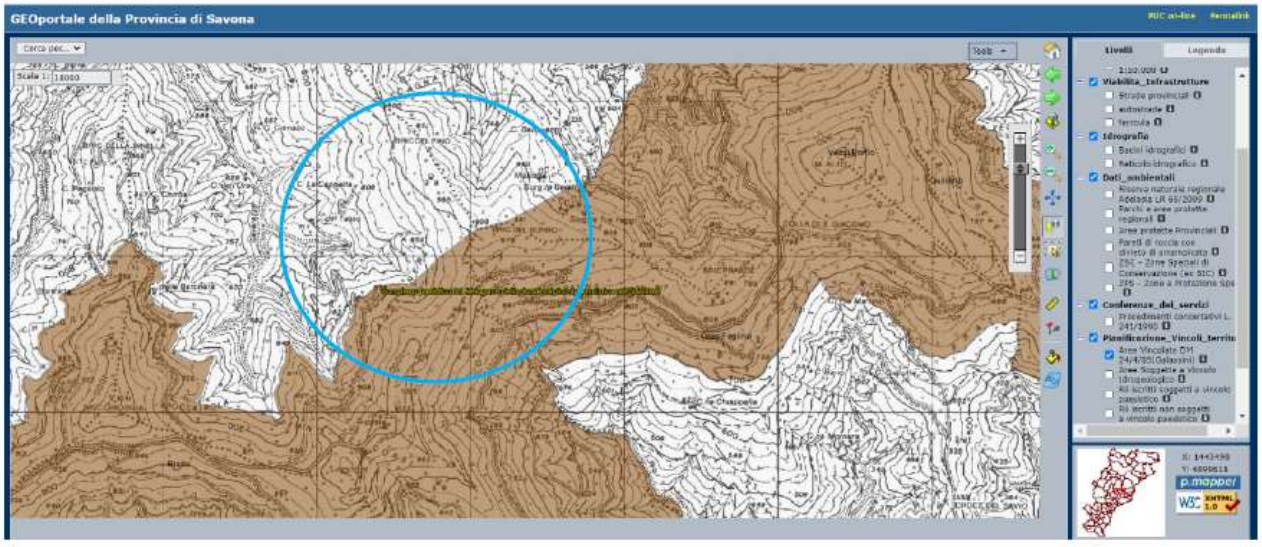
Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!.

12 PUNTO) RELAZIONE URBANISTICA
Le schede progettuali evidenzierebbero impatti modesti e mitigabili. Purtroppo non è così !.
L'area d'impianto si trova interamente ubicata in Area Non Insediata assoggettata a regime normativo di Mantenimento (ANI-MA). Si riporta l'art.52 dalle Norme di attuazione del PTCP: Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA).

Nel ribadire quanto:
La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

A parere dello scrivente, l'intervento risulta in netto contrasto sia
con la tutela del bosco che con la leggibilità del sentiero escursionistico dell'Alta Via presente in sito, ritenendo che l'intervento nel suo complesso sia tale da non poter essere valutato positivamente e inoltre si pone in contrasto con il PTCP Assetto insediativo art. 52 regime ANI-MA.
Inoltre il progetto contrasterebbe con il nuovo PPR in fase di redazione in quanto la zona ricade in ambito di territorio naturale/boscato con paesaggio strutturato a salvaguardia del paesaggio.
Difatti per quanto concerne l'area di intervento si individuano:
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) aree gravate da usi civici;
Per ogni categoria di bene paesaggistico individuato sono predisposte delle volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree.

13 PUNTO) IMPATTO DELL'OPERA CON IL VINCOLO PAESAGGISTICO
Esaminando il Geoportale della Provincia di Savona



Decreto scaricabile al link:

http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/galassini/pdf/070545.pdf

si rileva il seguente vincolo

Codice VINCOLO	70545
Oggetto del Vincolo	Complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese
Data decreto	24/04/1985
Motivazione	zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc. che le conferiscono il tipico aspetto ligure-piemontese

Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n° 227), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La tutela del paesaggio.
A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).
La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.
Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).
Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art.
146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".
Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico.
Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (2.1). Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .
Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.

Si riporta quanto sentenziato recentemente dal Consiglio di Stato (3652 del 2015) :

"Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione"

Di seguito viene riportata la cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini)

Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme

Codice vincolo	070545
Numero Progressivo per Comune	1
Oggetto del Vincolo	COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO E DELLA DORSALE ALPINO APPENNINICA NEL SAVONESE CARATTERIZZATO DA SENTIERI ANTICHI E DA SPLENDIDE CORNICI VEGETALI
Tipo Decreto	Decreto Ministeriale
Data del decreto	24/04/1985
Tipo di Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione	143
Data pubblicazione	19/06/1985
Grado identificazione	identificabile con precisione
Limiti amministrativi storici	SI
Decreto	070545
Stralcio cartografico	070545_sc

Fonte: http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml

Si rammenta inoltre che il C.D.S. **con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.**
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

"..Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo e la nozione di paesaggio va interpretata in senso ampio. E' quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.1144 del 10 marzo 2014. In particolare, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto la riforma della sentenza (n.397/2013) con cui il Tar Campobasso aveva annullato il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con riferimento ad un impianto eolico.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto riconoscendo le ragioni di tutela paesaggistica addotte dal Ministero. Uno dei motivi del contendere era legato, in particolare, al fatto che l'impianto da realizzare non ricadeva in area specificatamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ma in una zona immediatamente confinante. Secondo la società interessata alla costruzione dell'impianto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici non avrebbe il potere di prescrivere misure, distanze e varianti a progetti ricadenti in aree immediatamente esterne a quelle specificamente vincolate dalla normativa sulla tutela del paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha precisato che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Nella sentenza si chiarisce che il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, richiamando il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio.

I principi enunciati risultano di particolare interesse ed importanza in quanto, sostanzialmente, si riconoscono gli effetti lesivi sul paesaggio legati all'installazione di impianti eolici, estendendo il regime di tutela previsto dalla normativa in materia anche al di fuori delle aree immediatamente vincolate, nel caso di opere infrastrutturali destinate ad avere un significativo impatto sul bene protetto"..

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*

nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".

Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale del Colle del Melogno, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**

Il documento del Ministero per i Beni e le Attività culturali " Gli Impianti Eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", a cura di Anna Di Bene e Lionella Scazzosi, suggerisce, a pag 32 che *" **in presenza di paesaggi sensibili** (ovvero di paesaggi con evidenti caratteristiche di storicità, unicità, naturalità o vocazione turistica) le linee guida danesi suggeriscono di **collocare le macchine in gruppi di non più di otto turbine** con una distanza relativamente ampia tra gli stessi.*

L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.

Conclusioni.

Alla luce di quanto
viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*

14 PUNTO)
RELAZIONE AVIFAUNISTICA
Osservazioni
La localizzazione dell'impianto non permette perciò di liquidare come "trascurabili" i potenziali impatti legati alla fauna, in quanto sono presenti popolazioni particolarmente importanti che potrebbero essere interessate dall'opera, con una lista di diverse specie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e inserite negli Allegati II e IV della direttiva Habitat; l'accertata presenza di specie di particolare valore conservazionistico, come i rapaci e i chirotteri, impone un atteggiamento di particolare attenzione nel valutare gli impatti potenziali, in quanto si potrebbero avere conseguenze negative nei confronti di più specie contemporaneamente sia per collisione. La presenza delle specie citate - presenza peraltro confermata nell'analisi faunistica allegata alla relazione Progettuale, presupponerebbe la conoscenza dell'uso del territorio da parte di esse, la localizzazione dei nidi e dei rifugi e la loro distanza dall'impianto, nonché del tipo di utilizzo del crinale e delle aree circostanti (per la caccia, il riposo o il semplice transito occasionale) e la frequenza e durata della permanenza in area potenzialmente a rischio.
Nel progetto si evince che ***"**tutto il crinale è stato ampiamente indagato dal punto di vista avifaunistico nel corso degli anni"….*
In realtà i dati riportati per le tre macroaree: Madonna della Neve, Base Nato, Mallare (capitolo 3 Migrazione) , risalirebbero a circa una decina di anni fa e più (dal 2007 al 2012 circa)

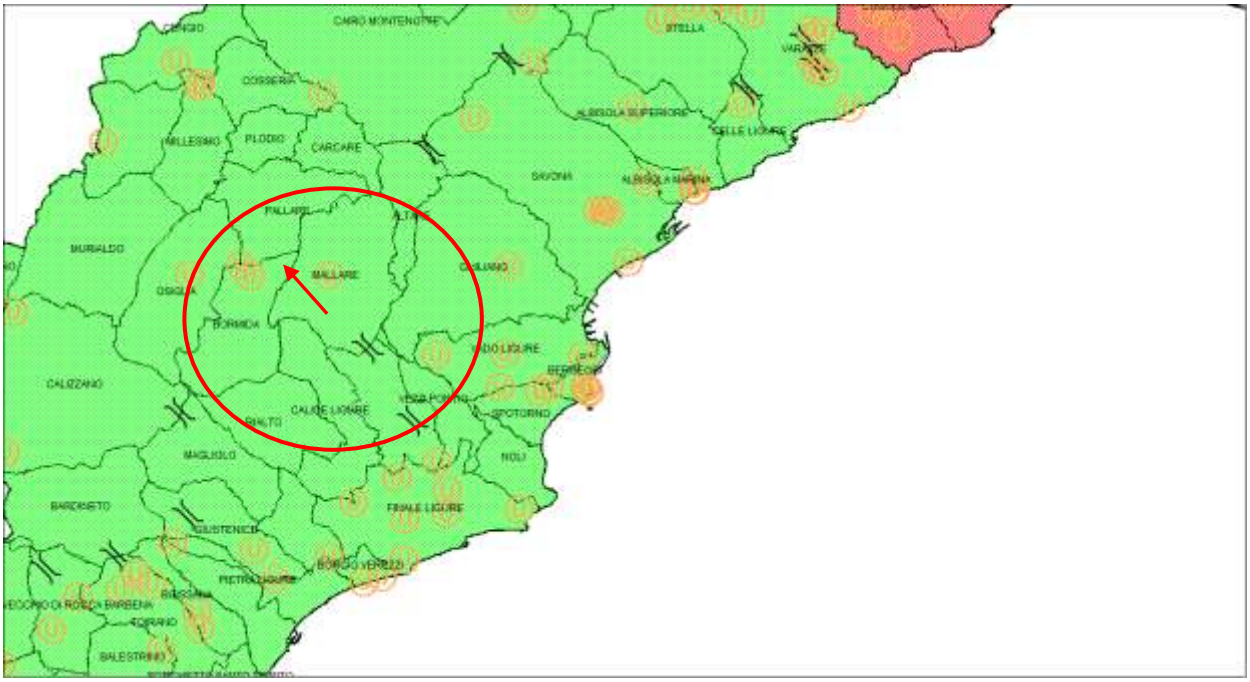
E quanto riportato si rileva la probabile presenza dell'Allocco (Strix aluco) di Poiana (Buteo buteo), Gheppio (Falco tinnunculus) e Sparviere (Accipiter nisus) con altre specie quali Biancone (Circaetus gallicus), Astore (Accipiter gentilis), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Lodolaio (Falco subbuteo) e Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Presenza di 29 specie di Passeriformi nidificanti tra cui Fringuello, Pettirosso, Merlo, Capinera, Luì piccolo e Cinciallegra, nonché diffusione di

altre scpeie quali il Fiorrancino,il Codibugnolo, la Cinciarella, la Cincia bigia, il Picchio muratore, il Rampichino, la Ghiandaia….

Si osserva inoltre che
Nel contesto della documentazione presentata per l'area vasta, riferita a precedenti monitoraggi *ex-ante* e in parte *ex-post* per avifauna e chirotterofauna, non è rilevabile l'avvenuta esecuzione di una disamina delle specie invertebrate del suolo, potenzialmente interessate dall'intervento di installazione dell'impianto eolico e degli scavi collegati.
CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA. L'impianto eolico in oggetto è l'ultimo di una serie di pale eoliche che sono state installate nell'area vasta del crinale spartiacque tirrenico-padano a partire dall'anno 2004. Nel periodo 2004-2012 sono stati condotti diversi monitoraggi preliminari a questi progetti secondo le modalità di attuazione previste dalla ex D.G.R. n.551/2008. Quindi i risultati dell'ultimo monitoraggio sono datati e sono ormai lontani nel tempo. Un impianto eolico è una struttura il cui utilizzo si protrae nel tempo per anni per cui l'effetto cumulativo che si esercita nell'area si modifica, non può essere considerato sempre lo stesso con il trascorrere di una decina d'anni. Gli animali, particolarmente i vertebrati cosiddetti “superiori”, presentano in modo diverso una variabilità e una plasticità adattiva modificando il loro *status* distributivo sotto l'effetto del mutare delle condizioni ambientali.
Lo spartiacque è interessato da un passaggio migratorio, per il biancone (*Circaetus gallicus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il nibbio bruno (*Milvus migrans*); le specie stanziali oltre al pecchiaiolo sono diverse: astore, sparviere, poiana, gheppio e particolarmente l'aquila. Nei data-base risulta verificabile la presenza di un sito di nidificazione a 2 km in direzione S dall'insediamento di Madonna della Neve. La presenza di un sito di nidificazione, posto su un albero e non su parete rocciosa, ha costituito la motivazione per la bocciatura di un impianto previsto sul crinale con la valle Tanaro tra Calizzano e Priola (CN). Un ulteriore motivo per cui i monitoraggi precedenti devono essere aggiornati è dato dall'evoluzione della presenza delle specie necrofaghe sul territorio ligure di ponente.

Come si può notare nella figura progettuale degli impatti cumulati dell’insieme delle torri presenti ed autorizzate con impatti avifaunistici, gli impatti cumulativi oltre che dal punto di vista paesaggistico, si configurano come sempre più con possibili rischi di collisione-impatto anche con l’avifauna e chirotterofauna.

CONSERVAZIONE DELLA CHIROTTEROFAUNA. Quanto detto per l'avifauna è applicabile anche per i chirotteri. Nel periodo 2004-2012 sono stati condotti monitoraggi ai fini dell'autorizzazione dei diversi progetti, principalmente si trattava di monitoraggi preliminari e limitatamente di monitoraggio *post-operam*. Si tratta sempre in ogni caso di monitoraggi applicati su un'altra area e non su quella specifica del progetto previsto.



Area di passo di avifauna


Zone di ripopolamento e cattura Z.R.C. piano faunistico regionale.

Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico-venatoria, è vietata ogni forma di caccia.

Si rileva come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.

15 PUNTO)

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili

Manca nel progetto come previsto dal punto 7.1. l'analisi dei possibili incidenti valutando la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate in quanto presenti sentieristica di uso pubblico.

16 PUNTO)
OSSERVAZIONE: Distanza tra le macchine

La società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. con sede in Piazza Cavour, 7 – 20121 Milano P. IVA 13393960151, in data 30/12/2021 ha trasmesso alla Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale – l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA/screening tendente ad ottenete l'Autorizzazione Unica per la costruzione di un impianto eolico denominato "Bric del Vento" in corrispondenza dei confini comunali fra Calice Ligure, Orco Feglino e Mallare,

L'impianto ha le seguenti caratteristiche:

Potenza impianto: 29,40 Mw

Numero Macchine: 7

Potenza nominale del singolo aerogeneratore: max 4,20 MW

Altezza al mozzo: max m. 112,00

Diametro del rotore: max m. 136

Le misure di mitigazione il D.M. 10/09/2010 prevedono due distanze minime da rispettare sia per evitare l'effetto selva sia per non compromettere una riduzione della produzione di energia per l'inevitabile effetto scia lungo la direttrice del "vento prevalente" e nella direttrice del "vento non prevalente".

Osservazioni sulle distanze tra le macchine dello stesso proponente

Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

3.1. Analisi dell'inserimento nel paesaggio

3.2. Misure di mitigazione lettera n):"una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"

Quindi le distanze previste dal disposto del D.M. 10/09/2010 sono le seguenti:

- rispetto al vento prevalente: distanza da rispettare 5/7 volte il diametro dell'aerogeneratore.
- rispetto al vento non prevalente: distanza da rispettare 3/5 volte il diametro dell'aerogeneratore;

Sulla questione, per dipanare ogni dubbio di interpretazione, è intervenuta la Corte Costituzionale relativamente ai punti 3.1 e 3.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10-9-2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con sentenze n. 11/2014 e n. 275/2014 si è espressa nel seguente modo:" *La distanza contemplata nelle lett. b) ed e) dei punti 3.1 e 3.2 delle Linee Guida è imposta indubbiamente al fine di verificare*

l'esistenza e quindi l'interferenza visiva tra i beni culturali e paesaggistici esistenti sul territorio e gli Aerogeneratori.

Le suddette prescrizioni delle Linee Guida sono state oggetto di espressa qualificazione da parte della Corte Costituzionale che, in diverse pronunce, ha ascritto valore regolamentare alle stesse,superando il carattere tecnico che le connota ed affermando che:" Il D.M. 10/09/2010 contiene norme finalizzate a disciplinare in via generale ed astratta il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, alle quali sono vincolati tutti i soggetti,pubblici e privati coinvolti nelle attività in questione".

La Corte peraltro evidenzia che :" L'obiettivo delle suddette Linee Guida è espressamente individuato nell'art.12,comma 10 D.Lgs.n.387/2003 nella finalità di assicurare un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento agli impianti eolici nel paesaggio precisando che il paesaggio deve essere considerato "l'ambiente nel suo aspetto visivo .Si deve notare, in proposito, che l'intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di impianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico."(C.C.n.275/2014)

Ed ancora :" Le Linee Guida costituiscono in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa. Se è ovvio che essi, qualora autonomamente presi, non possono assurgere al rango di normativa interposta, altra è la conclusione cui deve giungersi ove essi vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvia. In detti campi applicativi essi vengono ad essere un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Non a caso per la loro definizione è prevista una procedura partecipativa estremamente ampia ed articolata. Poiché essi, come si è detto, fanno corpo con la disposizione legislativa che ad essi rinvia, il loro mancato rispetto comporta la violazione della norma interposta e determina, nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, l'illegittimità costituzionale della norma censurata." (C.C.n.11/2014)."

Pertanto, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 confermata dalle sentenze della Corte Costituzionale, si è proceduto a verificare il progetto della Società proponente F.E.R.A. s.r.l. per verificare se sia stato redatto nel rispetto della legge.

La società ha presentato lo Studio del potenziale eolico (CLG-5.4A_Studio del potenziale eolico) ha riportato dati di più stazioni anemometriche i cui rilievi più recenti sono stati effettuati nell'anno 2009.

Il monitoraggio riportato dai dati bibliografici sono i seguenti:

- Rialto dal 04/2007 al 09/2007
- Monte Settepani dal 01/2006 al 08/2007
- Madonna della neme dal 08/2006 al 07/2007
- Pian dei Corsi dal 2002 al 2005
- Mallare dal 04/2007 al 07/2009

Da come si evince dai dati della campagna dei rilevamenti più recenti sono relativi all'anno 2009 cioè 12 anni e pertanto inaffidabili.

L'area individuata per lo sfruttamento della fonte eolica si sviluppa lungo il crinale di Piano dei Corsi, in corrispondenza dei confini comunali fra Calice Ligure, Orco Feglino e Mallare, fra Colle di Cravarezza ad ovest, Colla di San Giacomo a est e Bric del Pino a nord, per una lunghezza di circa 3.000 m ad una quota compresa tra 915 e 995 m slm.

L'area interessata attualmente risulta già abbondantemente sfruttata dal punto di vista della produzione di energia eolica in quanto sono già presenti a brevissima distanza, ed in parte interferenti con l'impianto proposto, impianti industriali per la produzione di energie elettrica da fonte eolica già in esercizio.

Nella stessa area ed in interferenza con l'impianto proposto dalla società risulta già in esercizio i seguenti impianti eolici:

- Società Ligure Eolica s.r.l.- n° 2 aerogeneratori da 800 Kw
- Società SFERA s.r.l. - n° 2 aerogeneratori da 850 Kw
- Società Marcopolo Engineering s.p.a. n° 3 aerogeneratori da 800 Kw
- Società Elettrostudio s.r.l. n° 2 aerogeneratori da 1,750 Mw
- Società Nordex s.r.l. n° 1 aerogeneratore da 850 Kw
- Società F.E.N. Energia s.p.a. n° 3 aerogeneratori da 2,00 Mw

per complessive n° 13 aerogeneratori di diversa potenza e diversa taglia.

Considerando che la valutazione complessiva dell'impianti debba essere redatta anche tenendo conto dei progetti incidenti sull'area già autorizzati o in corso di autorizzazione si è proceduto a verificare se nell'area in esame siano stati autorizzati alti impianti eolici.

Dalle verifiche è risultato che la società F.E.N. Energia s.p.a., in data 29/08/2012 ha presentato istanza alla Provincia di Savona assunta agli atti in data 29/08/2012, al prot. n. 72697, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 29 della L.R. 06/06/2008, n.16 e ll. ss. mm. ed ii, per la costruzione ed esercizio di n. 2 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonte eolica a potenziamento dell'impianto eolico già in esercizio.

Con provvedimento della Provincia di Savona n° 2016/3671 del 22/11/2016 ha autorizzato la Società F.E.N. Energia s.p.a. all'installazione di n° 2 aerogeneratori con el seguenti caratteristiche:

- Potenza nominale della singola macchina: 3 Mw
- Altezza sostegno al mozzo: m. 81,20
- Diametro del Rotore: m. 86,10
- Altezza totale della macchina m. 124,

Quindi nella valutazione complessiva dell'impianto in esame è stato tenuto conto anche dell'ampliamento dell'impianto autorizzato alla Società F.E.N. Energia s.p.a.

Si è proceduto, quindi, ad effettuare tutte le misurazioni per verificare se le distanze previste dal Decreto Ministeriale 10/09/2010, sia rispetto ai **venti prevalenti (3/5 volte il diametro del rotore)** sia rispetto ai **venti non prevalenti (5/7 volte il diametro del rotore)**, siano state rispettate.

Nei tabulati seguenti, corredati dalle rispettive ricostruzioni grafiche si riportano le distanze calcolate tra aerogeneratori, sia rispetto al vento prevalente sia rispetto al vento non prevalente.

1) Verifica distante tra aerogeneratori dello stesso proponente:

Il **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10-9-2010 al punto n) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4** recita:" *una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;"*

Si è proceduto quindi a verificare se dette distanze imposte dal D.M. 10/09/2010 siano nel raggio di valori minimi previsti.

Il risultato delle misurazioni hanno evidenziato che il posizionamento delle singole pale dello stesso impianto eolico, sia delle macchine eoliche adiacenti ma anche rispetto a quelle non adiacenti non hanno soddisfatto i requisiti minimi delle distanze previste ne rispetto al vento prevalente ne rispetto al vento non prevalente.

Il risultato delle misurazioni effettuate e calcolate rispetto ai dati comunicati dalla società ed individuate attraverso le coordinate comunicate dalla società nonché dalle dimensioni del rotore, dell'altezza del sostegno al mozzo e dell'altezza massima degli aerogeneratori.

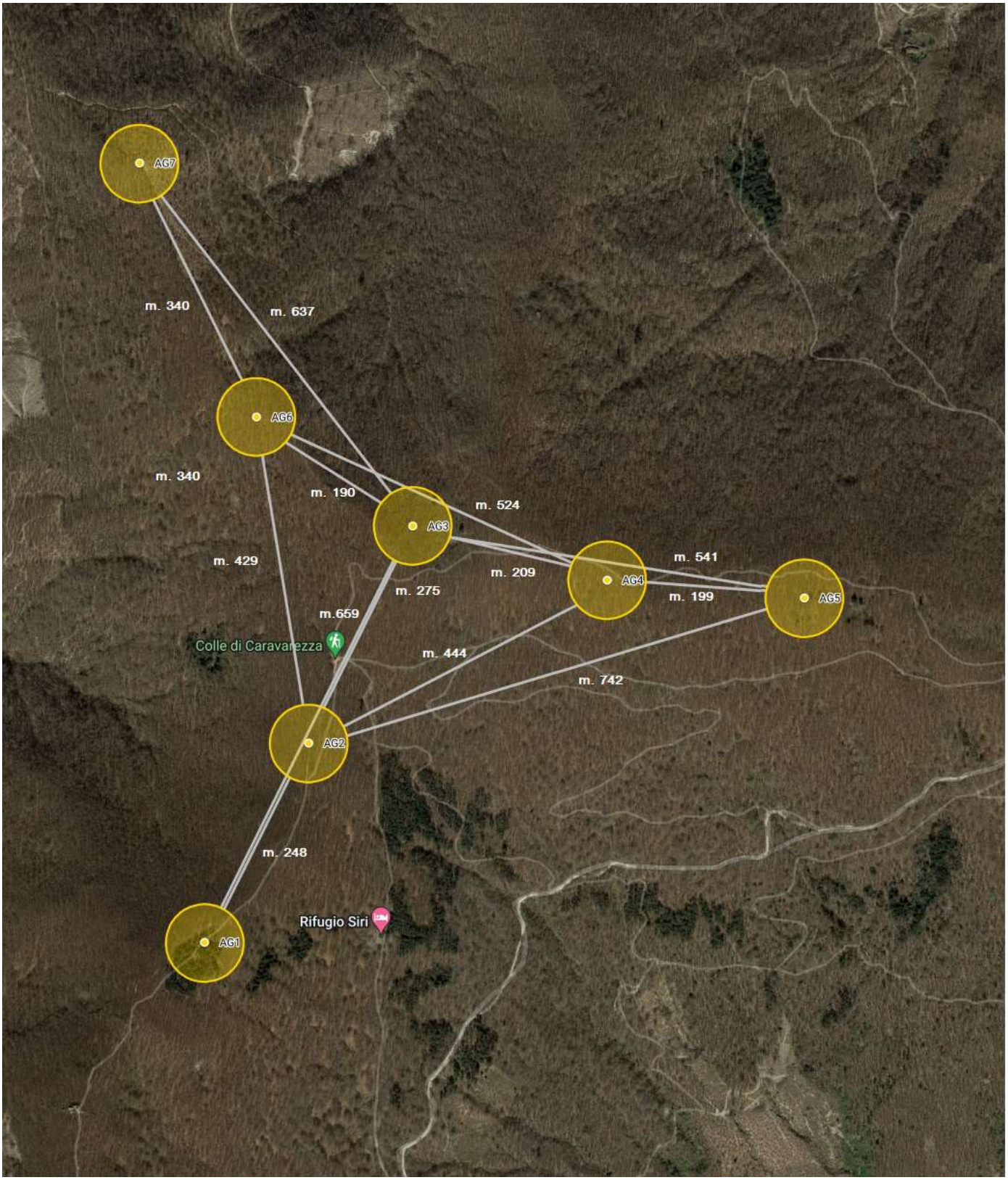
Quindi dalla verifica complessiva dell'impianto dello stesso proponente è risultato che le distanze minime imposte di cui al **punto n) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 all'Allegato 4, dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10-9-2010** non sono state rispettate.

I risultati sono stati riassunti nella tabella allegata, compresa l'immagine della ricostruzione grafica dell'impianto ottenuta con il programma Google Heart, dove le *distanze di colore rosso* sono le distanze minime non rispettate sia rispetto al vento prevalente sia rispetto al vento non prevalente, mentre le *distanze di colore nero* rappresentano le distanze tra gli aerogeneratori che rientrano nelle dimensioni minime di 3/5 volte il vento prevalente e 5/7 volte rispetto al vento non prevalente

Tabella delle distanze minime tra aerogeneratori dello stesso proponente F.E.R.A. s.r.l. che non rispettano quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 sia rispetto al vento prevalente che rispetto al vento non prevalente

Società proponente: F.E.R.A. s.r.l. Progetto "Bric del Vento" Comuni di Comuni di Calice Ligure, Orco Feglino e Mallare, Altezza al mozzo: max 112,00 m Diametro del rotore: max 136 m Potenza nominale: max 4,20 MW			
Nome Macchina Diametro Rotore m. 136	Nome Macchina Interferente	Distanza minima rispetto al Vento Prevalente pari a 5/7 volte il diametro m. 680 / m. 952	Distanza minima rispetto al Vento NON Prevalente pari a 3/5 volte il diametro m. 408/ m. 680
		Distanza	Distanza
AG1*	AG2	m. 248	m. 248
	AG3	m. 659	m. 659
AG2*	AG1	m. 248	m. 278
	AG3	m. 275	m. 275
	AG4	m. 444	m. 444
	AG5	m. 742	-------
	AG6	m. 429	m. 429
AG3*	AG1	m. 659	m. 659
	AG2	m. 275	m. 275
	AG4	m. 209	m. 209
	AG5	m. 541	m. 541
	AG6	m. 190	M. 190
	AG7	m. 637	m. 637
AG4*	AG2	m. 444	m. 444
	AG3	m. 209	m. 209
	AG5	m. 199	m. 199
	AG6	m. 524	m. 524
AG5*	AG2	m. 742	-------
	AG3	m. 541	m. 541
	AG4	m. 199	m. 199
AG6*	AG2	m. 429	m. 429
	AG3	m. 190	M. 190
	AG4	m. 524	m. 524
	AG7	m. 340	m. 340
AG7*	AG3	m. 637	m. 637
	AG6	m. 340	m. 340

Ricostruzione dell'impianto eolico della Società FERA s.p.a.
Distanze tra aerogeneratori dello stesso proponente


AG7
m. 340
m. 637
AG6
m. 340
m. 190
m. 524
AG3
m. 429
m. 209
m. 541
AG4
m. 275
m. 199
AG5
m.659
Colle di Caravarezza
m. 444
m. 742
AG2
m. 248
Rifugio Siri
AG1

2) Verifica distante tra aerogeneratori tra l'impianto proposto dalla Società F.E.R.A. s.r.l. e gli impianti già in esercizio:

Si è proceduto a rilevare ed a geolocalizzare, attraverso il programma Google Herat, tutti gli impianti già in esercizio nell'area individuata per la costruzione dell'impianto eolico della proponente società F.E.R.A. s.r.l.

E' stato, quindi accertato che nell'area incidono i seguenti impianti eolici delle seguenti società:

1) Società Ligure Eolica s.r.l.- n° 2 aerogeneratori da 800 Kw
2) Società SFERA s.r.l. - n° 2 aerogeneratori da 850 Kw
3) Società Marcopolo Engineering s.p.a. n° 3 aerogeneratori da 800 Kw
4) Società Elettrostudio s.r.l. n° 2 aerogeneratori da 1,750 Mw
5) Società Nordex s.r.l. n° 1 aerogeneratore da 850 Kw
6) Società F.E.N. Energia s.p.a. n° 3 aerogeneratori da 2,00 Mw

Complessivamente ed in un'areale abbastanza ristretto cono presenti n: 13 aerogeneratori di diversa taglia.

Attraverso le misurazioni effettuate è risultato che alcune macchine eoliche della società proponente vanno in interferenza con alcuni aerogeneratori di altre ditte poichè non sono stati rispettati i "buffer" minimi previsti.

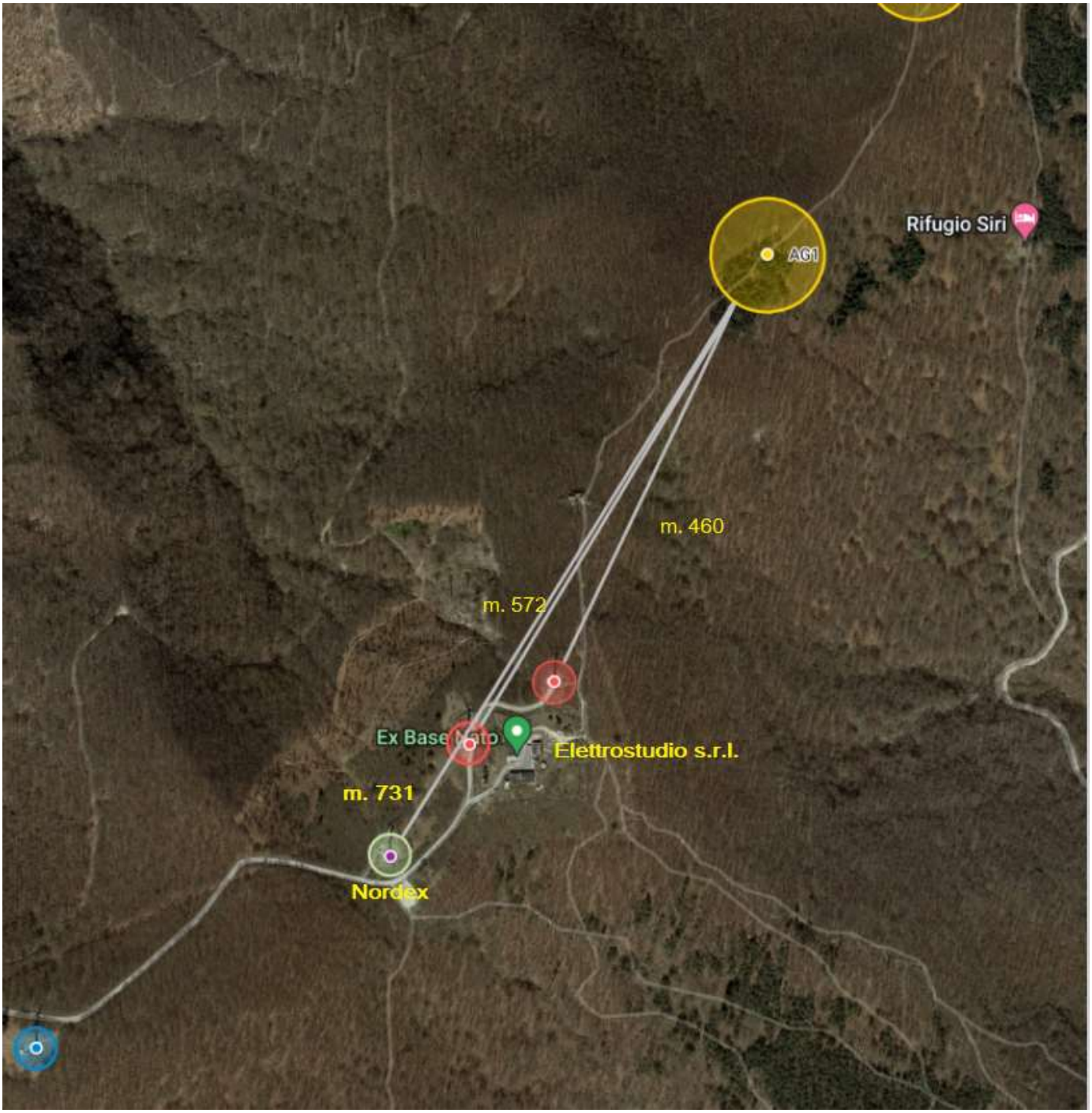
Si osserva che il mancato rispetto delle distanze minime previste (3/5 diametri rispetto al vento prevalente e 5/7 diametri rispetto al vento non prevalente), comporta una sostanziale ed effettiva riduzione della produzione di energia elettrica da parte delle altre società per il noto "effetto scia" che si verifica quando macchine eoliche sono poste ad una distanza troppo ravvicinata.

Al fine di raggruppare i dati è stato predisposto il seguente tabulato, con relativa ricostruzione grafica, dove sono state riportate le macchine eoliche autorizzate alla società proponente interferenti con le macchine e eoliche di società con impianti già in esercizio

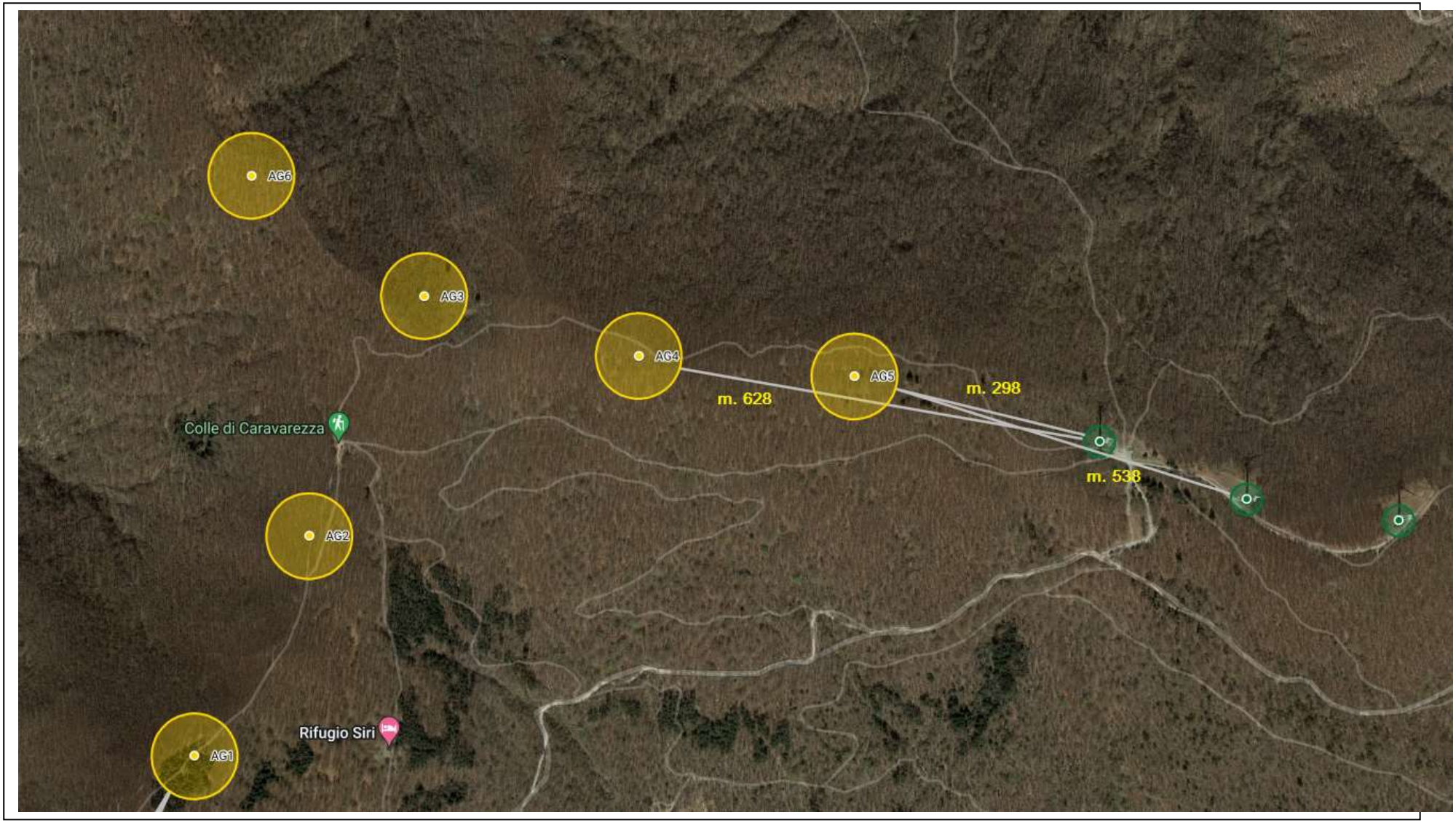
Tabella delle distanze minime tra l'impianto autorizzato alla società F.E.R.A. s.r.l. e gli impianti già installati di alter società che non rispettano quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 sia rispetto al vento prevalente che rispetto al vento non prevalente

Società proponente: F.E.R.A. s.r.l. Progetto "Bric del Vento" Interferenze con macchine già installate				
Nome Macchina Ditta F.E.R.A. s.r.l.	Sosietà	Nome Macchina	Distanza minima rispetto al Vento Prevalente pari a 5/7 volte il diametro m. 680 / m. 952	Distanza minima rispetto al Vento NON Prevalente pari a 3/5 volte il diametro m. 408/ m. 680
			Distanza	Distanza
AG1	Elettrostudio s.r.l.	WTG1	m. 460	m. 460
		WTG2	m. 572	m. 572
	Nordex s.r.l.	A1	m. 731	-------
AG4	F.E.N. Energia spa	A5	m. 628	---------
AG5	F.E.N. Energia spa	A5	m. 298	m. 298
	F.E.N. Energia spa	A6	m. 538	m. 538

Interferenza dell' aerogeneratore AG1 della società F.E.R.A. s.r.l. con le macchine eoliche delle società Nordex s.r.l. ed Elettrostudio srl.



Interferenza degli aerogeneratori AG4 e AG5 società F.E.R.A. s.r.l. con le macchine eoliche della società F.E.N. Energia s.p.a



3) Verifica distante tra aerogeneratori tra l'impianto proposto dalla Società F.E.R.A. s.r.l. e l'impianto autorizzato alla società F.E.N. Energia s.p.a.

La società F.E.N. Energia s.p.a, è stata autorizzata dalla Provincia di Savona, con atto n° ° 2016/3671 del 22/11/2016, all'ampliamento con n° 2 aerogeneratori dell'impianto eolico già in esercizio con n. 3 aerogeneratori.

Nell'autorizzazione rilasciata alla società F.E.R.A. s.r.l. dell'impianto in oggetto, è stato verificato che l'impianto stesso è in interferenza con l'ampliamento dell'impianto autorizzato alla società F.E.N. Energia s.p.a

Nelle elaborazioni sia nella verifica delle distanze sia nella elaborazione grafica effettuata è risultato che aerogeneratori AG2 - AG3 - AG4 ed AG5 sono in netta interferenza con le due macchine oggetto di ampliamento autorizzato alla società F.E.N. Energia s.p.a. ed addirittura le macchine denominate AG% della società F.E.R.A. srl e la macchina A4 della società FEN si sovrappongono. come meglio specificato nel tabulato e la ricostruzione grafica allegate.

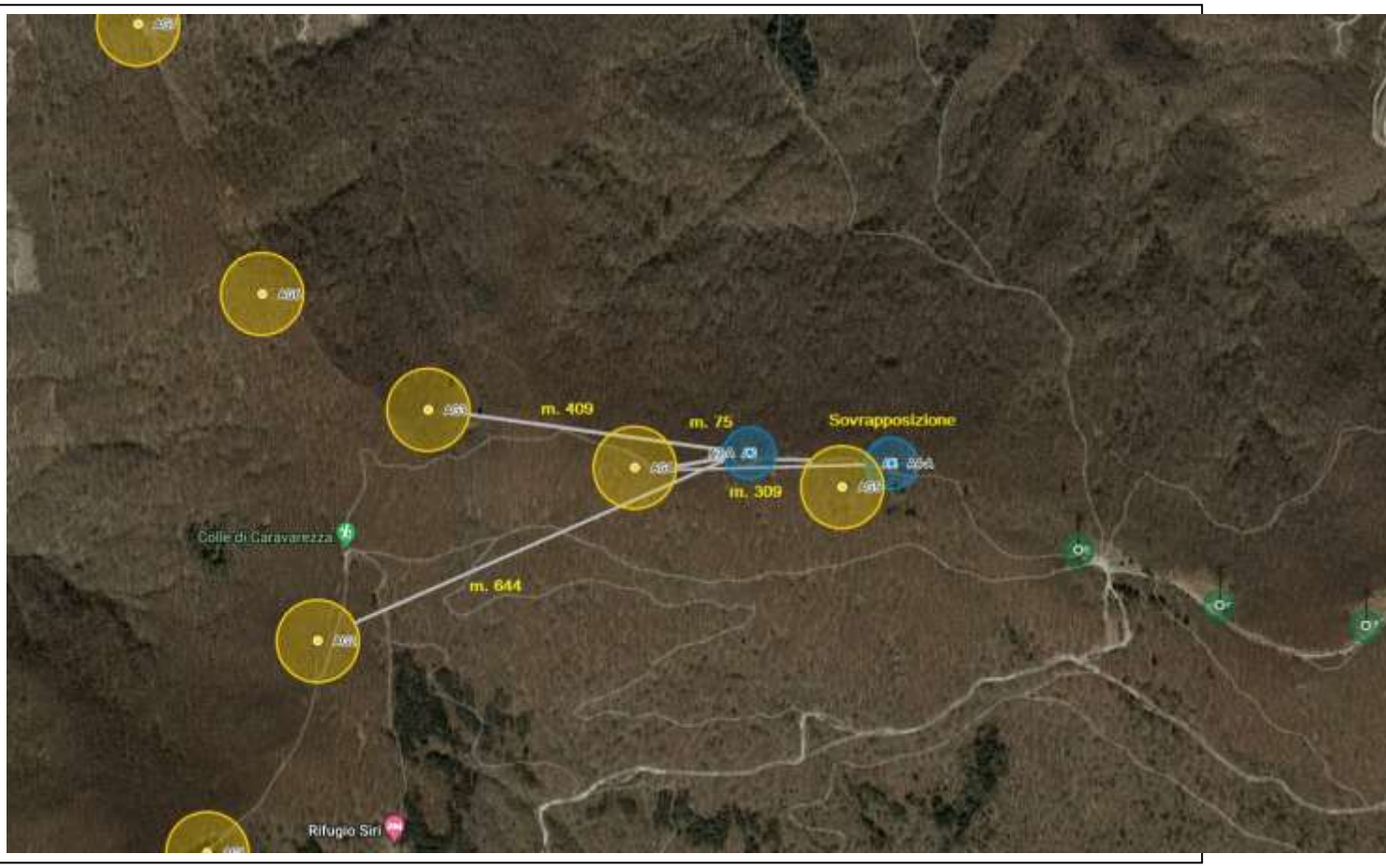
Società proponente: F.E.R.A. s.r.l.
Progetto "Bric del Vento"
Interferenze con macchine di progetto integrazione impianto
Ditta F.E.N. Energia s.p.a.
Provvedimento Provincia di Savona N° 2016/3671 del 22/11/2016

Nome Macchina F.E.R.A. s.r.l.	Ditta con macchina eolica interferente	Nome Macchina Su impianto già esistente	Distanza minima rispetto al Vento Prevalente pari a 5/7 volte il diametro m. 560 / m. 784	Distanza minima rispetto al Vento NON Prevalente pari a 3/5 volte il diametro m. 336/ m. 560
			Distanza	Distanza
AG2	F.E.N. Energia spa	A4	m. 644	--------
AG3	F.E.N. Energia spa	A3	m. 409	m. 409
AG4	F.E.N. Energia spa	A3	m. 75	m. 75
	F.E.N. Energia spa	A4	m. 301	m. 301
AG5	F.E.N. Energia spa	A3	m. 55	m. 55
	F.E.N. Energia spa	A4	I due aerogeneratori si sovrappongono	

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Interferenza degli aerogeneratori AG2- AG3-AG4 e AG5 con l'ampliamento dell'impianto eolico autorizzato alla società F.E.N. Energia s.p.a



100% recycled paper

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base al posizionamento degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze anche prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta protetta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per contrasto con indicazioni normative; nel merito, data la comprovata sensibilità del sito e gli impatti sinergici non mitigabili che la realizzazione dell'impianto creerebbe sul territorio.